

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Bologna 12 e 13 Febbraio 1998

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" NELLE REGIONI

SOMMARIO:

- Relazione e documentazione del Consiglio Regione Toscana a cura di S. Torricini
- L.R. 4 luglio 1997, n. 23 della Regione Friuli Venezia Giulia
- Nota applicativa e progetto "legge Bassanini" del Consiglio Regione Lombardia

L'attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Bassanini 1" in

Toscana: il caso dell'Agricoltura

(D. Lgs. n. 143/97 e L.R. n. 9/98).

1. Stato di attuazione della L. n. 59/97.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 ha, a tutt'oggi, il seguente stato di attuazione:

- 1 D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.**
Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
(G.U. serie generale n. 129 del 5/6/97).
- 2 D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.**
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(G.U. serie generale n. 202 del 30/8/97).
- 3 D. Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.**
Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. serie generale n. 266 del 14/11/97).
- 4 D. Lgs. 18 novembre 1997, n. 426**
Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema".
(G.U. serie generale n.289 del 12/12/97).
- 5 D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.**
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
(G.U. serie generale n. 287 del 10/12/97).

- 6 **D. P. R. 2 dicembre 1997, n. 491.**
Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. serie generale n. 17 del 22/1/98).
- 7 **D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.**
Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.
(G.U. serie generale n. 293 del 17/12/97)
- 8 **D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.**
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. serie generale n. 5 del 8/1/98).
- 9 **D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.**
Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. serie generale n. 10 del 14/1/97)
- 10 **schema di decreto legislativo** concernente “Disciplina in materia di commercio”.
- 11 **schema di regolamento** concernente “Atti, documenti e contratti in forma elettronica”.
- 12 **schema di decreto legislativo** approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 febbraio 1998, in materia di:
- sviluppo economico e attività produttive;
 - territorio, ambiente e infrastrutture;
 - servizi alla persona e alla comunità;
 - polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.

Di questi nove decreti già usciti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quattro attengono a "materie" (agricoltura; pubblico impiego; trasporto pubblico; mercato del lavoro); i restanti attengono invece a competenze di organi, istituti, unificazioni di ministeri, etc. La materia commercio è tutt'ora a livello di schema, così come, all'inizio dell'iter (è uscito dal Consiglio dei Ministri il 6 febbraio 1998), è lo schema di decreto legislativo concernente lo sviluppo economico, il territorio, i servizi e la polizia amministrativa.

2. Il decreto legislativo n. 143/97.

Il Decreto Legislativo n. 143/97 relativo alla materia "agricoltura" è stato il primo ad essere emanato (4 giugno 1997) per le note vicende relative al referendum.

Questo percorso particolare ed anomalo rispetto a quello degli altri decreti, ha fatto sì che anche nella forma vi siano differenze rispetto agli altri che hanno cominciato ad essere emanati, più o meno a breve distanza l'uno dall'altro, da novembre in poi.

La diversità attiene soprattutto al fatto che in questo decreto ci si riferisce alle competenze di un unico Ministero; a proposito del Ministero, c'è da sottolineare che, così come la legge 491/93 aveva abrogato il Ministero dell'Agricoltura ed istituito quello delle Risorse Agricole, così il decreto 143 sopprime quest'ultimo ed istituisce il Ministero per le Politiche Agricole.

Vi si dice:

- a) (articolo 1, comma 2) "tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero delle Risorse Agricole e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, sono esercitate dalle Regioni, direttamente o mediante deleghe o attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, 59, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane o al altri Enti locali e funzionali ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.";
- b) (articolo 4, primo comma) con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31/12/97 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ivi compresi i beni e le risorse del Corpo Forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Questi due punti stanno ad indicare un trasferimento completo nelle materie non tassativamente elencate nell'articolo 2.

Sembrava difficile allora comprendere come le Regioni avrebbero potuto rispettare il termine dei sei mesi, di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 59, per individuare le funzioni trasferite o delegate agli enti locali senza incorrere nel potere sostitutivo statale previsto dallo stesso articolo quando si era in presenza, nel decreto legislativo 143, di una norma che indicava il 31 dicembre 97 come data entro cui il Presidente del Consiglio dei Ministri doveva emanare i decreti sulle risorse e sul personale trasferito alle Regioni; una data, cioè, successiva alla scadenza del termine dei sei mesi. La Regione Toscana, invero, ha dimostrato che è stato possibile legiferare rispettando comunque il termine dato.

3. Indirizzi generali per l'attuazione dei decreti legislativi.

Questo il quadro normativo di riferimento.

Per quanto riguarda la Regione Toscana si andava intanto delineando questo scenario: a fine settembre il C.T.P. (Comitato Tecnico per la Programmazione) organo consultivo della Giunta regionale e del suo Presidente oltreché organo di coordinamento generale, decide l'istituzione di un gruppo di lavoro formato da dirigenti di Giunta e da un dirigente del Consiglio regionale, per la definizione preliminare delle questioni generali di carattere istituzionale, organizzativo, finanziario e procedurale, relative alla legislazione regionale conseguente i decreti legislativi emanati in attuazione delle legge n. 59/97. Vale a dire: individuare un percorso comune, di carattere generale, che servisse da modello per la legislazione regionale.

Le questioni da affrontare erano, ovviamente, molte e complesse. A titolo di esempio si può citare:

1. necessità o meno di rivedere la L.R. n. 77/95 sul sistema delle autonomie;
2. individuazione di un percorso comune per il coinvolgimento degli enti locali e dei sindacati nella definizione delle leggi regionali di attuazione;
3. conferimento agli enti locali delle funzioni così come stanno o riordino complessivo della materia;
4. leggi settoriali o leggi organiche;
5. individuazione generale o meno dei livelli di interesse;
6. attribuzione puntuale delle funzioni o legislazione di principio;
7. rapporto tra principio di omogeneità e principio di differenziazione fra enti locali dello stesso livello; etc.

Naturalmente la definizione di questi punti, la messa a punto di un documento, che la Giunta avrebbe dovuto approvare, che affrontasse questo percorso e la messa a

punto di due protocolli di intesa Regione-Enti locali e Regione-Organizzazioni sindacali, hanno preso tempo fino alla fine dell'anno quando (per essere esatti all'inizio di dicembre) scadevano i sei mesi di tempo per la Regione per legiferare. C'è da ricordare a questo proposito l'impegno che la Regione sentiva a dover comunque rispettare quella scadenza poiché erano state le Regioni stesse ad aver fortemente voluto quella norma della L. n. 59.

Si può dire, pertanto, che la definizione della legge regionale di attuazione del 143 è andata, per certi versi, di pari passo alla definizione del percorso comune che avrebbero dovuto seguire tutte le leggi di attuazione dei decreti legislativi anche se, per altri versi, non ne ha potuto tenere conto.

Sicuramente non ha potuto seguire il percorso indicato dai protocolli di intesa Regione-Enti Locali e Regione- OO.SS. anche se questo può essere stato, in certa misura attenuato dal fatto che per quanto riguarda l'agricoltura nella nostra Regione già da tempo esiste un "tavolo di concertazione" quindicinale a cui siedono la Regione da una parte e le organizzazioni di categoria dall'altra, e che nasce da un apposito protocollo di intesa fra questi due soggetti; a tale tavolo vengono portate, da parte della Giunta regionale, e discusse tutte le proposte di legge e di atto amministrativo più rilevanti nel settore dell'agricoltura; quindi anche la proposta della legge di cui si parla ha seguito questo iter ed è stata senz'altro discussa con questi soggetti. Il confronto con gli enti locali e con le organizzazioni sindacali è stato, poi, in qualche modo, recuperato attraverso le consultazioni del Consiglio regionale.

Vediamo, quindi, che cosa prevedono il documento e i protocolli.

Il documento di indirizzi generali per la produzione del nuovo quadro normativo prevede:

- a) per quanto riguarda il rapporto fra la L.R.77/95 e la legge n. 59: le norme risultano reciprocamente conciliabili se non, per certi aspetti, addirittura coincidenti;
- b) rispetto all'impostazione delle leggi di disciplina della materia: leggi settoriali, una per ciascun decreto;
- c) la legge di disciplina dovrà contenere: individuazione specifica delle funzioni della Regione; determinazione generale delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali; individuazione generale degli enti titolari delle funzioni; norme che facciano riferimento, per quanto possibile, ai principi di adeguatezza e di differenziazione (dovrà essere verificata, in ciascuna legge, la possibilità di attribuzione di funzioni, anche in maniera differenziata, a soggetti diversi).

Vi si prevede anche l'adozione, entro un termine definito, di atti normativi o amministrativi per la specificazione delle funzioni conferite, per le eventuali

differenziazione degli enti titolari delle funzioni, per l'assegnazione ed il trasferimento delle risorse.

Questi alcuni dei punti rilevanti del documento.

Per quanto riguarda i protocolli, si stabilisce, fra l'altro, che costituiscono oggetto della consultazione: le proposte di legge e le connesse proposte di atti regolamentari o di atti amministrativi generali predisposti in attuazione della L. n. 59; le proposte di legge di riordino complessivo delle funzioni ricomprese nelle singole materie da emanarsi in conseguenza delle nuove attribuzioni. La convocazione delle parti è affidata alla Giunta regionale.

4. La L.R. 6 febbraio 1998, n. 9 "Attuazione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997, n. 143".

Dato questo quadro di ordine generale, veniamo ora a parlare della L.R. n.9/98.

Questa legge, all'art. 2 definisce l'ambito del conferimento di funzioni: le funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo 143 concernono "tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole.....con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143/97."

A margine c'è da notare che il testo della proposta di legge arrivato in Consiglio regionale prevedeva a questo punto un ulteriore comma in cui dette funzioni e compiti venivano individuati anche se non in maniera esaustiva ("concernono, tra l'altro"); in questo modo si enucleavano, in 14 punti, da a) a p), altrettante materie o settori di intervento: dalla "elaborazione ed attuazione, in ambito regionale, delle politiche comunitarie di settore" agli "interventi relativi alla cooperazione"; dalla "difesa degli incendi" alla "attività venatoria", "all'ecologia agraria" etc. Durante l'esame in Consiglio regionale fu, però, deciso di togliere questo secondo comma ritenendo di non dover procedere, in quel momento del processo di trasferimento, a individuare in maniera dettagliata le funzioni. Alla luce di quanto sta avvenendo con gli schemi di decreto successivi può darsi che questa scelta si sia rivelata un errore poiché, se non altro, la specificazione di cui sopra avrebbe posto dei "paletti" al successivo "sconfinamento" statale. Su questo punto avremo modo di ritornare in chiusura di questa relazione.

Agli articoli successivi si stabilisce che tutte le funzioni amministrative nelle materie trasferite sono attribuite alle Province e alle Comunità montane (gli enti delegati ai sensi della legislazione regionale), anche se specifici compiti possono essere, altresì, delegati alle Camere di Commercio.

L'individuazione delle specifiche funzioni da attribuire è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione (qui sta la novità della legge) approvati dal Consiglio regionale. Tali regolamenti devono rispettare i principi dell'art.4, comma 3 della legge n. 59 (in particolare quelli di completezza e di sussidiarietà) e devono essere coerenti con la legge regionale n.77; ai fini di tale coerenza dovranno, altresì, individuare "anche le funzioni il cui esercizio dovrebbe essere delegato dalle province ai circondari".

I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione, al fine della puntuale applicazione dei principi della 59 e della coerenza con la 77;.

Le competenze riservate alla Regione, "fermi restando i propri atti generali normativi di programmazione e di indirizzo, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri", sono esclusivamente quelle del concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali; dell'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionale di programmazione; della tutela di specifici interessi unitari di caratteri regionale.

La tassativa individuazione delle funzioni riservate alla Regione è demandata ad un regolamento di esecuzione della legge, da emanarsi sentiti gli enti locali; così come l'individuazione delle funzioni che rimangono di competenza statale è, ai sensi della L. n. 59/97, tassativa, analogamente la stessa tassatività si ritrova, nella legge regionale, riferita a ciò che rimane in capo alla Regione.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie e strumentali, il trasferimento di queste ha la stessa decorrenza dell'attribuzione delle funzioni.

Nella norma finale si provvede ad un rinvio di due anni, dall'entrata in vigore della legge, per il complessivo riordino in via legislativa delle funzioni conferite.

Da quanto sopra esposto si può ben vedere che questa legge ha sostanzialmente seguito il modello elaborato dal documento di cui si è dato conto sub 3.

Resta da sottolineare che la Regione Toscana è stata l'unica Regione che ha dato attuazione al decreto 143. E lo ha fatto indipendentemente dall'emanazione dei decreti di individuazione dei beni e delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto 143. Il fatto, però, che una sola Regione sia stata adempiente è il segno di una debolezza evidente del fronte regionale nel suo insieme. Questa inadempienza è stato un evento non felice: nel momento in cui le Regioni sono sotto esame per quanto attiene i rapporti con gli enti locali, non hanno provveduto a legiferare e quindi a trasferire, agli enti locali stessi, funzioni e compiti.

5. Lo schema di decreto legislativo del 6 febbraio u.s.

Che cosa succede ora alla luce dell'ultimo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 febbraio scorso?

Questo schema al primo articolo del Titolo primo (disposizioni generali) individua l'oggetto del trasferimento: "Il presente decreto legislativo disciplina ... il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ...". Al quarto comma afferma: "In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue Amministrazioni o ad Enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni, agli Enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

La lettura di queste due norme, insieme a quella dell'articolo 3 della L. n. 59/97 relativo alla tassatività dell'individuazione delle funzioni e dei compiti da mantenere in capo allo Stato (a questo proposito c'è da notare la tecnica legislativa utilizzata nello schema di decreto per l'individuazione delle competenze che rimangono in capo allo Stato: elenco molto dettagliato e perciò esaustivo) mal si concilia con quanto previsto all'articolo 68 in cui, sotto il titolo "Compiti di rilievo nazionale" del capo III "Protezione della natura e dell'ambiente ..." vengono individuati compiti quali: "variazioni dell'elenco delle specie cacciabili", "definizione dell'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia".

Che cosa può significare l'inserimento di questi compiti fra quelli di rilievo nazionale? Solo due possono essere le risposte, escludendo la "svista" dovuta alla fretta dell'approvazione dello schema di decreto. Le due risposte sono fra loro conciliabili, l'una non esclude l'altra.

Da una parte ciò che con il decreto n. 143 veniva specificato (tassatività dell'elenco delle funzioni rimaste in capo allo Stato) e cioè "l'elenco delle specie cacciabili", è ora spostato, a livello statale, dalla competenza di un Ministero, a quella di un altro (Ambiente); dall'altro, materie non elencate e quindi, in virtù della tassatività di cui sopra, trasferite alla competenza regionale ("definizione dell'indice di densità venatoria") vengono ora "riprese" dallo Stato e ricollocate fra i compiti di rilievo nazionale.

A questo proposito c'è da ricordare brevemente quanto accennato sub 4 riguardo al secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 9/98 relativo all'ambito del conferimento di funzioni, nel testo presentato in Consiglio regionale; come si è sopra accennato, quel testo faceva riferimento a 14 punti specifici; si è detto che in questo modo venivano messi dei paletti nei confronti dell'ingerenza statale e che, a nostro avviso, è stato forse un errore toglierli dal testo approvato definitivamente: in effetti fra quelle specificazioni si trovava, alla lettera l) "l'attività venatoria" che, in virtù di

questa definizione generale, avrebbe potuto costituire uno sbarramento proprio nei confronti dell'ingerenza statale messa a punto con lo schema di decreto in oggetto.

Rimane da sottolineare un ultimo punto: la bozza tecnica dello schema prevedeva la completa regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato; di ciò non si trova più alcuna traccia nella schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

Si allega:

- 1) D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143” Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
- 2) L.R. 6 febbraio 1998, n.9 “ Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura , foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4/6/1997, n. 143”;
- 3) Decisione G.R. n.44 del 19/1/98 relativa a: “ Processo di attuazione della L.n.59/97: indirizzi generali e procedure di organizzazione interna. protocolli d'intesa per la consultazione degli organismi rappresentativi degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.”

ST 23/02/98

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 1997, n. 143.

Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta la necessità di procedere al riordinamento del settore dell'agricoltura e della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali

1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Art. 2.

Ministero per le politiche agricole

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela della biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nei commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.

Art. 3.

Agenzie ed enti strumentali

1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

Trasferimento di risorse alle regioni

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.

Art. 5.

Successione nei rapporti

1. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... (Omissis)».

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.

(Omissis)».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

— La legge 4 dicembre 1993, n. 491, reca: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Note all'art. 1:

— La legge 4 dicembre 1993, n. 491, reca: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— L'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'art. 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minima qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmano l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/1991, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle atti-

vità economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento", si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi locali nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale e strutture strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

a) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni all'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

— La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

— Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Il testo dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 13. — 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

Note all'art. 3:

— La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo».

— I testi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i seguenti:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali, operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le

parole "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera g) è abrogata; alla lettera l) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ". da espletarsi a livello regionale."

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltre ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non è necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad altro indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del comitato di amministrazione degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contratti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

«Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGERE REGIONALE 6 febbraio 1998, n. 9

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997 n. 143.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della legge

1. La presente legge, in conformità all'ordinamento regionale toscano e in particolare alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 77 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle Province e alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

Art. 2

Ambito del conferimento di funzioni

1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonché di enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

Art. 3

Attribuzione delle funzioni a Province e Comunità Montane

1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono attribuite alle Province e nei limiti definiti dai regolamenti di esecuzione di

cui al comma 2 ed in coerenza con i conferimenti definiti dalla legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10, alle Comunità montane, fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4. Specifici compiti possono altresì essere delegati alle Carriere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge, approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4 comma 1° del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, sentiti gli enti locali. In ogni caso, ogni funzione amministrativa, eventualmente non individuata dai regolamenti, nella materia di cui all'art. 2, ove non tassativamente riservata alla Regione ai sensi dell'art. 4, è attribuita alla Provincia.

3. I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in particolare di quelli di sussidiarietà e completezza nonché in coerenza con le norme di cui alla legge regionale n. 77/1995. A tal fine, i regolamenti individuano anche le funzioni il cui esercizio dovrebbe essere delegato dalle province ai circondari ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1997 e dell'art. 5 della legge regionale n. 39/1997.

Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 5/1997.

4. I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di pervenire alla puntuale completa applicazione dei principi richiamati al comma 3, possono provvedere anche ad una diversa allocazione delle funzioni già conferite nelle stesse materie a Province, Comunità montane e Comuni dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 e da ogni altra successiva legge regionale.

Art. 4

Competenze riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti:

- a) concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
- c) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

2. La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lett. c) del comma 1 è effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge approvato dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali.

Art. 5

Risorse finanziarie e strumentali

1. Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle Province e alle Comunità montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di attribuzione delle funzioni.

Art. 6

Norma finale

La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni nella materia di cui all'art. 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 Febbraio 1998

Chiti

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29.12.1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30.01.1998.

LEGGEREGIONALE 6 febbraio 1998, n. 10

Ordinamento dell'I.R.P.E.T. - Modifiche alla L.R. 29.7.1996 n. 59.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, sono soppresse le parole: "il programma annuale".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, le

parole "delibera il programma pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "delibera il programma annuale e pluriennale".

Art. 2

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, le parole "Partecipa su richiesta del Presidente dell'Istituto, sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Collegio partecipa su richiesta del Presidente dell'Istituto".

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio regionale può, nel medesimo atto di approvazione ovvero con successiva deliberazione, autorizzare l'IRPET ad adottare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce:

a) per l'iscrizione delle entrate derivanti da studi, ricerche e consulenze da effettuarsi su committenza di soggetti pubblici e privati e non compresi nel programma annuale di ricerca;

b) per l'iscrizione delle relative spese in capitoli, specificamente elencati e anche relativi a spese generali, che attengono alla realizzazione dei suddetti studi, ricerche e consulenze.

Il Consiglio di amministrazione dell'IRPET adotta le variazioni di bilancio di cui al presente comma e le trasmette alla Giunta regionale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio regionale e a curarne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione."

Art. 4

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Al Presidente spetta, inoltre, nella medesima misura, il rimborso spese con riferimento ad un massimo di tre giorni settimanali, ai fini dello svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali proprie dell'organo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, dopo le parole "e per i membri del Comitato scientifico, sono aggiunte le parole: "nonchè per il Presidente del Collegio dei revisori".

Decisione di Giunta :

“Processo di attuazione della legge 15.3.1997 n.59 : indirizzi generali e procedure di cooperazione interna - protocolli d'intesa per la consultazione degli organismi rappresentativi degli enti locali e delle organizzazioni sindacali -.”

LA GIUNTA

Richiamate le direttive per il coordinamento degli adempimenti per l'attuazione della Legge 59/97 emanate con propria Decisione n.34 del 28/07/1997;

Preso atto delle determinazioni, attuative della stessa Decisione, assunte dal Comitato Tecnico della Programmazione nella seduta del 31 luglio 1997;

Dato atto degli approfondimenti, svolti dal Gruppo di lavoro orizzontale istituito in sede di CTP, concernenti le problematiche generali di carattere istituzionale, organizzativo, finanziario e procedurale, e valutatene positivamente le risultanze riassunte nell'allegato documento che contiene : una “griglia” di precise indicazioni per la traduzione dei criteri direttivi della Legge 59/97 e l'individuazione dei contenuti necessari delle leggi regionali di puntuale disciplina delle funzioni (parte A “Indirizzi generali ed orientamenti di merito per la produzione del nuovo quadro normativo”), nonché le modalità organizzative di raccordo delle strutture regionali per attivare un percorso “procedimentalizzato” di tutti gli adempimenti in attuazione della legge Bassarini (parte B “Direttive organizzative ed indirizzi per la cooperazione interna”);

Ritenuto di assumere i contenuti dello stesso documento al fine di una coordinata elaborazione della legislazione di settore in attuazione dei decreti legislativi emanati dal Governo, valutando altresì che in sede di attuazione dei programmi obiettivo “Innovazione istituzionale” e “Innovazione organizzativa” (PRS 1998-2000), potranno essere sviluppati ulteriori indirizzi ed orientamenti al fine di assicurare il coordinato perseguimento dei molteplici aspetti del processo di riforma;

Considerato che ai sensi della Decisione 34/97 l'Assessore alle riforme istituzionali, nell'ambito delle responsabilità di coordinamento orizzontale per l'attuazione della legge 59/97, è stato incaricato di verificare con le Rappresentanze degli Enti Locali le forme più opportune per la loro preventiva consultazione, da definire con specifico Protocollo d'intesa, consolidando l'esperienza di relazioni intergovernative e di metodo “partecipato” al processo di riordino delle funzioni ;

Dato atto che ai fini suddetti è stata concordata l'allegata bozza di Protocollo d'intesa, Giunta Regionale - ANCI, UNCEM, URPT ;

Considerato che anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo le determinazioni contenute nella strategia istituzionale del PRS e l'indicazione della stessa legge 59/97, devono essere coinvolte nel processo di consultazione concertativa preliminare, sulla base di altro specifico Protocollo ;

Dato atto che a tal fine lo stesso Assessore alle Riforme istituzionali, congiuntamente all'Assessore all'Organizzazione hanno concordato l'allegata bozza di Protocollo d'intesa Giunta regionale - Confederazioni CGIL-CISL-UIL ;

: DECIDE

ai fini del processo di attuazione di attuazione della Legge 59/97 :

1. di approvare gli indirizzi generali ed orientamenti di merito per la produzione del nuovo quadro normativo e le direttive organizzative e gli indirizzi per la cooperazione interna delle strutture regionali (Allegato 1, parte integrante) ;
2. di approvare la bozza di Protocollo d'intesa Giunta Regionale - ANCI, URPT, UNCEM (Allegato 2, parte integrante) conferendo mandato al Presidente della Regione Toscana, e per esso all'Assessore alle Riforme istituzionali, per la sottoscrizione dello stesso ;
3. di approvare la bozza di Protocollo d'intesa Giunta Regionale - Confederazioni CGIL, CISL, UIL (Allegato 3, parte integrante) conferendo mandato al Presidente della Regione Toscana, e per esso agli Assessori alle Riforme istituzionali ed all'Organizzazione, per la sottoscrizione dello stesso

A- Indirizzi generali e orientamenti di merito per la produzione del nuovo quadro normativo

tema/problema	orientamento/proposta
1. <u>Rapporto Lr 77/95 - L. 59/97</u>	Le norme risultano reciprocamente congruenti, per cui non appare necessaria, in questa fase e per questi motivi, alcuna modifica della Lr.
2. <u>Impostazione delle LL.RR. di puntuale disciplina</u>	Leggi settoriali (una per ciascun D.Lgs) e relative alle materie direttamente investite, nonché ad eventuali aspetti necessariamente connessi, salva l'eccezionale possibilità di contemporaneo riordino complessivo laddove sia già stato predisposto, in sede di attuazione della Lr 77/95, uno schema di progetto o il competente dipartimento si sia attivato a tal fine.
3. <u>Riordino della legislazione regionale per settori organici</u>	Predisposizione in parallelo, ove possibile in forma di T.U., con previsione di completamento nel corso della legislatura.
4. <u>Contenuto necessario delle LL.RR. di puntuale disciplina</u>	<p>a) Individuazione dell'ambito obiettivo (materia/e)</p> <p>b) Individuazione specifica delle funzioni della Regione</p> <p>c) Determinazione generale (ove possibile anche in termini "residuali") delle funzioni attribuite o delegate agli EELL.</p> <p>d) Individuazione generale degli enti titolari delle funzioni attribuite o, se e quando risultasse eccezionalmente necessario, delegate</p> <p>e) Norme attuative, quando e per quanto possibile, dei principi di adeguatezza e di differenziazione</p> <p>f) Disposizioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di esercizio delle funzioni regionali; - poteri di direttiva e criteri di esercizio delle funzioni eventualmente delegate; - eventuali criteri di esercizio delle funzioni attribuite (esclusivamente per strette ragioni di uniformità, ove necessario); - eventuali vincoli o indirizzi relativi ad ambiti minimi o ottimali di esercizio; - risorse (strumentali, finanziarie, umane) <p>g) Disposizioni transitorie, di rinvio e finali; abrogazioni.</p>
5. <u>Implementazione del processo normativo</u>	<p>* Adozione, entro un termine definito, di atti normativi o amministrativi per</p> <ul style="list-style-type: none"> - la specificazione delle funzioni conferite e

l'eventuale individuazione dei procedimenti (previa verifica e semplificazione);

- eventuali differenziazioni degli enti titolari delle funzioni;

- assegnazione e trasferimento delle risorse.

* Decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite in contestualità con l'effettivo trasferimento delle relative risorse (ove necessarie).

* Previsione espressa di verifica ed eventuale adeguamento legislativo (max. entro 2 anni), con garanzie procedimentali.

6. Applicazione del principio di differenziazione

Per sua natura non essendo predeterminabile in via generale, dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna area di funzioni e con particolare attenzione alle C.M. (in alternativa sia con Province che con Comuni), ma anche all'Area Metropolitana fiorentina, alle c.d. "aree vaste" e ai Circondari "regionali", nonché ai progetti di "unione" tra comuni.

In sede di formazione di ciascuna legge di puntuale disciplina e/o di riordino si dovrà considerare espressamente, nel rispetto anche del principio di adeguatezza, la possibilità di attribuzione (o delega) di funzioni, anche differenziali, ai diversi soggetti.

In subordine dovrà essere valutata la possibilità e congruità di individuare tali realtà quali ambiti ottimali (vincolati o facoltativi secondo i casi) per l'esercizio delle funzioni (indipendentemente dall'attribuzione della loro titolarità).

In ogni caso le leggi regionali dovranno prevedere, quando possibile ed opportuno, norme di indirizzo (ed eventuali agevolazioni e incentivazioni) per l'esercizio delle funzioni a tali scale, e (in ogni materia attinente) clausole di revisione espressa dell'attribuzione delle funzioni in connessione con l'avanzamento del procedimento di costituzione dell'ente metropolitano. Le leggi di disciplina e riordino dovranno altresì prevedere, dovunque possibile, in attuazione della Lr. 95/96, specifiche disposizioni differenziate per i territori montani.

B- Direttive organizzative e indirizzi per la cooperazione interna

La responsabilità di indirizzo e coordinamento tecnico dell'intero processo compete al CTP, tramite il suo presidente, che si avvale di un nucleo tecnico composto stabilmente da dirigenti e funzionari del Dip. AGPALG, del Dip. OR e dell'Area MSP, aperto alla partecipazione dell'Avvocatura regionale e del Dip. CR e integrato al bisogno da altre strutture o enti regionali.

La responsabilità delle elaborazioni tecniche e normative relative all'attuazione di ciascun D.Lgs. (dalla collaborazione alla formazione del D.Lgs., con predisposizione dei relativi pareri formali, alla elaborazione della L.r. e degli atti di implementazione normativa) compete al dipartimento di settore interessato, tramite il suo coordinatore, che si avvale di apposito gruppo di lavoro interno, in rapporto necessario con i Dip. AGPALG e OR ed eventuale con altre strutture o enti regionali, secondo le specifiche determinazioni assunte volta a volta dal CTP.

I prodotti finali dei gruppi di lavoro (ed eventuali stati d'avanzamento intermedi quando ritenuto necessario od opportuno) sono portati, prima dell'iscrizione all'odg del CTP, al concerto del nucleo tecnico di supporto generale.

Il rapporto con i competenti assessori, anche per i processi di consultazione, è curato dal competente dipartimento d'intesa con il presidente del CTP, il quale assicura il necessario rapporto, ai fini del coordinamento politico, con l'assessore alle riforme istituzionali.

Il CTP procederà alla costituzione, su proposta del coordinatore del Dip. OR, di un apposito gruppo tecnico con l'incarico di definire, entro 90 giorni, una proposta di criteri, parametri e procedure generali per la determinazione, assegnazione e trasferimento delle risorse patrimoniali e strumentali, finanziarie e umane in connessione con il conferimento delle funzioni.

I modelli analitici dei programmi obiettivo "Innovazione istituzionale" e "Innovazione organizzativa" e dei P.I.R. afferenti, da predisporre entro febbraio 1998, specificheranno i criteri e le modalità di raccordo dei rispettivi obiettivi specifici con le indicazioni proposte in questa memoria (vds. A-3, A-4 lettere b) e c), A-6), con attenzione precipua agli aspetti di verifica ed eventuale riordino dei diversi enti funzionali e strumentali della Regione, e prevederanno forme, procedure e tempi al fine di assicurare il coordinato perseguimento dei molteplici aspetti del processo di riforma.

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno....., in Firenze, presso la sede della Presidenza della Regione Toscana, si sono incontrate la Giunta regionale rappresentata da..... e le delegazioni di ANCI, URPT, UNCEM, rispettivamente rappresentate da..... con l'obiettivo di definire i contenuti della presente intesa con riferimento al processo di attuazione della Legge 15.3.1997 n.59.

PREMESSO

— che l'art. 1 della Legge n.59, in conseguenza degli obiettivi indicati nel comma 1 relativo alla delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi finalizzati al conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti amministrativi, dispone, che tale conferimento riguardi "tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici", nell'osservanza del principio di sussidiarietà;

— che in base all'art.4 della stessa legge le Regioni, nella materie di cui all'art 117Cost., in conformità dei propri ordinamenti, conferiscono agli enti locali le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo dopo aver sentito le rappresentanze degli enti locali e nell'osservanza, fra gli altri principi fondamentali, del principio di sussidiarietà

— che, pertanto, tale principio, finalizzato nel sistema delineato dalla legge di riforma a garantire la gestione delle funzioni di interesse pubblico ai livelli più prossimi al cittadino, compatibilmente alle verificate capacità dei soggetti responsabili ad esercitarla, si configura come principio regolatore anche dei rapporti fra regione ed enti locali;

— che, sotto questo profilo, il sistema dei rapporti fra regione ed autonomie locali definito nella legge n.59 risulta pienamente coerente con il “modello istituzionale toscano” già consolidato nel processo di attuazione della L.R. n.77/95;

— che anche il nuovo Statuto regionale approvato in data 11 novembre 1997 conferma e sviluppa tale modello istituzionale, da un lato dichiarando che la Regione informa la propria attività ai principi della autonomia e della sussidiarietà (art.65, comma 1) e, dall'altro, tramite l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, (art.66) approntando rapidamente una qualificata sede istituzionale destinata ad agevolare il rapporto della Regione e degli Enti Locali, e a rafforzare il parallelo ruolo di interlocutori delle Associazioni delle Autonomie Locali anche attraverso l'attivazione di una struttura comune al Consiglio delle Autonomie e alle Associazioni rappresentative delle Autonomie;

RILEVATO

— che, in ordine all'obiettivo del riassetto del sistema delle autonomie in Toscana di cui costituisce momento fondamentale l'attuazione della legge n.59, si sono verificati due fatti importanti sul piano della concreta esplicazione delle volontà operative, rappresentati, il primo dal Piano regionale di sviluppo 1998-2000 nell'ambito del quale vengono individuati i criteri per l'attuazione del processo di riordino, il secondo,

dall'adozione da parte della Giunta regionale della decisione n.34/97 con la quale si conferma che il processo di attuazione della legge di riforma, comprensivo degli adempimenti di redistribuzione delle funzioni, riordino delle strutture e semplificazione dei procedimenti, si innesta nel processo già avviato di riorganizzazione degli assetti del sistema delle autonomie locali;

— che per il raggiungimento degli obiettivi ivi rappresentati in coerenza con i principi sopra illustrati, viene ravvisata, in entrambi gli atti suddetti, la necessità di individuare modalità procedurali che consentano nella fase successiva all'emanazione dei decreti legislativi ed in funzione della predisposizione delle proposte di legge di conferimento, l'attivazione degli indispensabili momenti di verifica e confronto con le rappresentanze degli enti locali;

RIENUNTO

— che, a tal fine, ferma restando la necessità di garantire la massima informazione nei confronti di tutti gli enti locali, occorra prevedere e definire in via generale una fase di consultazione nell'ambito del processo di riordino, anche per garantire l'unitarietà

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1- Oggetto della consultazione

1.1 Costituiscono oggetto della necessaria consultazione dei soggetti firmatari della presente intesa:

1.1.1 Le proposte di legge e le connesse proposte di atti regolamentari o di atti amministrativi generali elaborate in attuazione della L.n.59/97

1.1.2 Le proposte di legge di riordino complessivo delle funzioni ricomprese nelle singole materie da emanarsi in conseguenza delle nuove attribuzioni

1.1.3 Le proposte di legge inerenti la modifica della L.R.n.26/92, concernente le procedure della programmazione

1.2. Costituiscono oggetto di eventuale consultazione, su richiesta delle parti:

1.2.1 I documenti propedeutici, organizzatori e di approfondimento di problematiche generali o di analisi di funzioni inerenti i singoli settori;

1.2.2 L'esame e l'approfondimento delle problematiche a carattere "orizzontale" relative alle risorse umane e finanziarie emergenti dai vari DPCM emanati ai sensi dell'art.7 della L.n.59/97;

1.2.3 I documenti relativi alle consultazioni delle Regioni sui decreti legislativi da emanarsi in attuazione della L.59/97.

2- Modalità

2.1 Con riferimento all'oggetto di cui al punto 1.1, la consultazione viene attivata fin dalle prime fasi di elaborazione della proposta di legge mediante illustrazione da parte della rappresentanza regionale di un documento di linee generali o di una bozza di

articolato, e si conclude sul testo predisposto per l'approvazione della Giunta regionale

2.2 Con riferimento all'oggetto di cui al punto 1.2, la consultazione viene attivata previa presentazione della relativa documentazione

3- Convocazione

La convocazione delle parti è a cura della Giunta regionale, su autonoma iniziativa o su richiesta di una delle parti.

Alleg. 3

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno....., le delegazioni delle Confederazioni CGIL/CISL/UIL e della Giunta regionale della Toscana, rispettivamente rappresentate da..... e da....., si sono incontrate in Firenze, nella sede della Presidenza della Regione Toscana, con l'obiettivo di definire i contenuti della presente intesa con riferimento al processo di attuazione della Legge 15.3.1997, n.59

PREMESSO

- _ che il processo di riordino in attuazione della Legge n.59/97, organicamente comprensivo degli adempimenti di redistribuzione delle funzioni, riordino delle strutture e semplificazione dei procedimenti, in quanto finalizzato al riassetto complessivo del sistema delle autonomie, richiede alla Regione un impegno straordinario nei prossimi tre anni secondo le scadenze prescritte di sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo;
- _ che, secondo quanto dichiarato nel Piano Regionale di Sviluppo 1998-2000, detto riordino rappresenta un'occasione importante per realizzare la messa a regime di quel "modello istituzionale toscano" che ha trovato una prima definizione con la normativa della L.R.n.77/95, verso la creazione nella regione di un sistema unitario di governo delle Pubbliche Amministrazioni;
- _ che, richiamato il principio di sussidiarietà, lo stesso PRS, nel definire le strategie della riforma, riconosce, oltre al ruolo proprio delle autonomie territoriali, anche quello di

altre articolazioni della società toscana con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali, evidenziando la necessità di individuare le modalità procedurali per un confronto con esse nell'ambito del processo di riordino fin dalle sue fasi iniziali;

— che il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è da considerarsi fondamentale dal momento che tramite l'attuazione del processo di riordino si intende raggiungere l'obiettivo finale di una nuova qualità dello sviluppo sociale ed economico;

— che, inoltre, essendo tale confronto previsto espressamente dall'art. 7 della legge n. 59 a livello di normativa statale con riferimento agli schemi dei DPCM, appare coerente con l'intero sistema di riforma prevedere un analogo momento di confronto a livello di riordino regionale;

— che, in quest'ottica, la Regione Toscana si è già attivata per coinvolgere i soggetti interessati nell'ambito dell'intero sistema delle pubbliche amministrazioni della regione, con la prospettiva di un'ipotesi di "accordo quadro" sulla mobilità di personale fra i diversi comparti dell'impiego pubblico connessa all'attuazione della L. 59/97, e con l'impegno, inoltre, a far sì che in Toscana tale attuazione costituisca una sperimentazione di portata nazionale tramite il necessario ed adeguato sostegno governativo;

RITENUTO

— pertanto, che, per le considerazioni sopra esposte, occorra definire in via generale una fase di confronto fra Regione e organizzazioni sindacali nel contesto del processo di riordino

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1- Nell'ambito del Patto per l'occupazione e lo sviluppo è istituito un Tavolo di confronto fra la Giunta e le Confederazioni CGIL/CISL/UIL della Toscana, aperto alla partecipazione di altri soggetti interessati. Le parti discuteranno prioritariamente i criteri generali da adottare per la più efficace gestione dei processi di trasferimento previsti dalla L.59/97.

2--Costituiscono oggetto del confronto:

a) Le proposte di legge e le connesse proposte di atti regolamentari o di atti amministrativi generali elaborate in attuazione della L.n.59/97;

b) Le proposte di legge di riordino complessivo delle funzioni ricomprese nelle singole materie da emanarsi in conseguenza delle nuove attribuzioni;

c) L'esame e l'approfondimento delle problematiche relative alle risorse umane e finanziarie eventualmente emergenti dai vari DPCM emanati ai sensi dell'art.7 della Legge n.59/97.

3--Con riferimento all'oggetto di cui alle lettere a) e b), il confronto viene attivato fin dalle prime fasi di elaborazione della proposta.

Con riferimento all'oggetto di cui alla lettera c), la consultazione viene attivata su richiesta delle parti.

4—La Giunta Regionale si impegna a presentare la propria Proposta di Legge soltanto dopo l'espletamento del confronto con le Confederazioni CGIL/CISL/UIL, che comunque dovrà concludersi in tempo utile per consentire l'approvazione della legge da parte del Consiglio Regionale entro i termini previsti dalla L.59/97.

5—Le parti possono congiuntamente decidere di costituire Commissioni Tecniche per l'istruttoria sulle problematiche di maggiore complessità e contenuto tecnico. In tal caso, le risultanze di dette Commissioni saranno esaminate al Tavolo di confronto.

6—Ciascuna delle parti può inoltre richiedere un confronto eventuale nell'ambito della fase di consultazione fra Governo e Regione per la predisposizione dei singoli decreti legislativi, allo scopo di concertare posizioni comuni.

7—Fermo restando il rapporto di collaborazione con la Scuola di Governo a sostegno dell'intero processo di riordino, qualora le parti ne ravvisino congiuntamente la necessità possono essere costituiti gruppi tecnici misti incaricati di esaminare le problematiche della organizzazione del lavoro nei servizi investiti dalle trasformazioni prodotte dalla L.59/97 e dalle leggi regionali attuative dei Decreti Legislativi.

8 Le parti si confronteranno per concordare finalità e metodologie dei programmi formativi del personale, sia di quello sottoposto a mobilità secondo quanto previsto dai Decreti Legislativi, sia di quello che viene comunque investito dalla riorganizzazione dei servizi.

9—La Regione garantirà il monitoraggio sull'andamento del processo di riordino.

Le risultanze di tale monitoraggio saranno portate periodicamente all'attenzione del Tavolo.

10—La convocazione delle parti è a cura della Giunta regionale.

11—Le parti, convenendo sulla valenza nazionale del progetto relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi che la Giunta ha inserito nel Piano Regionale di Sviluppo, si impegnano a ricercarne un adeguato sostegno da parte del Ministero della Funzione Pubblica. Il progetto sarà redatto nella sua forma operativa entro il mese di febbraio.

Tutto diritto con le modifiche e integrazioni proposte dalla OO.SS., in data 12.1.93
FIR: Protocoll.doc

- fornitura di programmi di compilazione di linguaggi evoluti per la realizzazione di programmi ad hoc per le elaborazioni statistiche dei dati idro-pluviometrici e freaticometrici.

Sarà inoltre necessario adeguare le attuali risorse umane disponibili per assicurare il corretto raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Programma di bilancio 0.5.1

Studi, ricerche e progetti

(omissis)

C - Criteri di priorità

L'utilizzo delle risorse disponibili avverrà mediante una ponderata valutazione delle necessità della Direzione regionale, con particolare riguardo ad individuare le aree soggette a pericolo geologico, proporre adeguate soluzioni, anche a livello esecutivo, nell'ottico di tutelare il territorio ed in particolar modo la pubblica incolumità. In tal senso saranno privilegiate quelle indagini che perseguiranno l'obiettivo di conoscere e proporre soluzioni per quei centri abitati interessati da dissesti geostatici.

In secondo luogo si è dell'avviso debbano perseguirsi quelle indagini volte alla conoscenza del territorio che forniscono i necessari elementi per la sua tutela ambientale.

In tal senso saranno privilegiate le indagini finalizzate alla conoscenza delle attività estrattive regionali.

Programma di bilancio 1.2.2

Prevenzione calamità naturali e pronto intervento

(omissis)

C - Criteri di priorità

L'utilizzo delle risorse disponibili avverrà privilegiando le proposte di messa in sicurezza di aree instabili dal punto di vista geologico e che nel contempo interessino centri abitati, intendendo per tali quelle aree ove esistono almeno tre unità abitative.

In secondo luogo si attueranno quelle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture viarie di competenza.

Per la valutazione delle priorità potranno essere utilizzati anche i primi risultati che emergeranno dallo studio in corso e finalizzato alla predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche di cui alla legge regionale 15/92.

VISTO: IL PRESIDENTE: CECOTTI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

1997

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 23.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Art. 1

(Adozione di regolamenti per la semplificazione)

1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.

3. I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come modificato dall'articolo 12, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione o sostituzione con autocertificazioni dei certificati o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;

b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravii o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;

c) applicazione in materia di rendicontazione della spesa dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992, come sostituito dall'articolo 12;

d) realizzazione dell'omogeneità dei termini di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;

e) decentramento di procedure amministrative alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.

Art. 2

(Soppressione di organi collegiali)

1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.

2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.

3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.

4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.

5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.

6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.

Art. 3

(Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione)

1. L'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Commissione regionale per la cooperazione)

1. È istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

b) esprimere parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di società cooperative nel Registro regionale delle cooperative;

c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9;

d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla competente Direzione regionale in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;

e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.

3. La Direzione regionale dà notizia di volta in volta alla Commissione sull'andamento e sui principali problemi riscontrati nel settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati.»

2. L'articolo 11 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 19/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Composizione della Commissione regionale per la cooperazione e disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento)

1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta:

a) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato che svolge le funzioni di presidente;

b) dal Direttore del Servizio della cooperazione;

c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell'articolo 16, nel

seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dall'Unione regionale delle Cooperative, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega regionale delle Cooperative e Munie e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione è integrata da un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

3. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, Dirigenti regionali o loro sostituti, nonché esperti.

4. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

5. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

6. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; la Commissione è altresì convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

9. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio della cooperazione di qualifica non inferiore a segretario.».

3. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1993 sono abrogate le parole: «sentito il parere del Comitato competente di cui all'articolo 13».

4. L'articolo 12 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 17/1993, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 19/1993, è abrogato.

6. L'articolo 14 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19/1993, è abrogato.

7. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è abrogato.

8. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 19/1993, sono abrogate le parole: «ovvero dalla Commissione integrata di cui all'articolo 7».

9. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 sono abrogate le parole: «sentita la Commissione integrata di cui all'articolo 7».

10. La Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificati dalla legge regionale 19/1993, nonché i Comitati costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della medesima legge, continuano ad operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.

11. Tutte le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a partire dalla data indicata nel comma 10, indicano la Commissione regionale per la cooperazione o i Comitati regionali per le cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al «Consorzio regionale garanzia fidi Srl FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione» contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dal comma 3, con esclusione delle cooperative del settore edilizio ed agricolo, per i seguenti tipi di intervento:

a) interventi finanziari diretti ad apporti di capitale;

b) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle società cooperative;

c) interventi di attuazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di attuazione di programmi di formazione e rafforzamento imprenditoriale nonché per l'acquisizione diretta di servizi finalizzati all'incremento dell'attività o funzionali al miglioramento delle capacità operative del Consorzio medesimo.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla FINRECO, per le finalità di cui al comma 12, contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative del settore agricolo.

14. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 12 con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

15. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 13 con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

16. Con le stesse deliberazioni, di cui al comma 15, sono emanati direttive e criteri per l'utilizzo di mezzi finanziari già stanziati ma non ancora assegnati alla FIN-

RECO, di quelli già assegnati ma non ancora utilizzati e di quelli derivanti dai rientri di fondi già erogati.

17. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti disposizioni di legge.

18. Gli interventi attuati da FINRECO con fondi regionali devono rispettare i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

19. All'articolo 25 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 19/1993, è aggiunto il seguente comma:

«Parte della sovvenzione annualmente concessa per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere destinata dalle predette Associazioni al «Centro regionale per la cooperazione nelle scuole» con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso.»

20. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 8114 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 30 - programma 3.3.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione «Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi Srl FINRECO - finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 79/1982» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

21. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8110 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6664 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 28 - programma 3.1.6 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione «Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi Srl FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative del settore agricolo» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

23. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8112 del citato

stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 4

(Compensi)

1. Ai componenti della Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eletti dal Consiglio regionale, compete, per partecipare alle sedute di detta Commissione oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, un gettone di presenza nella misura di lire 300.000.

2. Il gettone di cui al comma 1 non compete ai componenti eletti dal Consiglio regionale che siano dipendenti dell'Amministrazione regionale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51.»

Art. 6

(Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 68, comma 1, la lettera b) della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente:

«b) gli atti di approvazione dei contratti passivi di importo superiore a lire 150 milioni.»

Art. 7

(Rendicontazione della spesa)

1. Le disposizioni legislative che disciplinano le modalità di presentazione del rendiconto da parte di Comuni,

02

Province, Comunità montane, Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, Consorzi fra enti locali, Università ed enti di ricerca di diritto pubblico per i contributi erogati ai medesimi enti da parte dell'Amministrazione regionale con fondi propri, sono abrogate.

2. Gli enti di cui al comma 1 cui siano stati erogati contributi dall'Amministrazione regionale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

3. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della dichiarazione è quello previsto nelle disposizioni vigenti alla data di emanazione del decreto di concessione.

4. È in facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere all'ente l'invio di documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione di cui al comma 2.

5. Nel caso di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

Art. 8

(Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'Ufficio regionale che ha concesso il contributo.

2. Ai beneficiari di cui al comma 1, nei casi non previsti dal medesimo comma, è consentito di presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2 ter. Le domande rivolte all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed agli Enti strumentali della Regione, devono pervenire all'ufficio competente per materia entro il termine di scadenza stabilito dalle disposizioni vigenti. Qualora siano inviate a mezzo di raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga all'ufficio medesimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine. Sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.»

Art. 10

(Norme transitorie in materia di termini)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992, come introdotto dall'articolo 9, si applica ai procedimenti amministrativi già avviati.

2. Per l'anno 1997 il termine per la presentazione delle istanze di contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, è prorogato al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:

«1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.»

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:

«3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16.»

3. All'articolo 15 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare, anche prima dell'effettua-

zione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.».

Art. 12

(Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992)

1. All'articolo 26 della legge regionale 29/1992 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 1997, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.».

Art. 13

(Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 29/1992)

1. L'articolo 27 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

1. Entro il 31 dicembre 1997, con regolamento, si provvede a determinare, con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle Amministrazioni di cui all'articolo 2, le fattispecie alle quali si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 241/1990.

2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1, decorso il termine previsto dal medesimo comma, è facoltà dei soggetti richiedenti dare inizio all'attività dandone notizia all'Amministrazione interessata ove sia decorso il termine stabilito ai sensi dell'articolo 5 per l'adozione o il diniego dell'atto autorizzatorio.

3. Le disposizioni legislative regionali che subordinano l'esercizio di una attività privata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato nei casi di cui al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di conseguimento di efficacia del regolamento previsto dal medesimo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di consenso in materia ambientale, paesaggistico-territoriale o sanitaria.».

Art. 14

(Conferenza di servizi)

1. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nella prima riunione della conferenza le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale procede ai sensi dei commi 3 bis e 5.».

2. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione regionale procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ove l'Amministrazione dissenziente sia un'Amministrazione statale, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Commissario del Governo, ovvero al Sindaco o al Presidente della Provincia nel caso, rispettivamente, di una Amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale, o il Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, non comunichino la sospensione della determinazione inviata. La procedura di cui al presente comma non si applica in caso di motivato dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini».

3. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5 bis. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.».

Art. 15

(Incarichi di consulenza esterna)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:

a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;

b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;

- c) istituti universitari;
- d) istituzioni scientifiche.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi di urgenza, è autorizzata a conferire incarichi non preventivamente previsti.

Art. 16

(Delegazione amministrativa in materia ambientale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare a soggetti pubblici ovvero a prevalente partecipazione pubblica, costituiti nelle forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni amministrative relative all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale nonché di lavori ed opere di prevenzione o conseguenti a calamità naturali, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, ivi inclusi gli interventi finanziati direttamente o con il concorso di stanziamenti statali.

2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa e alla regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione delegante ed ente delegato.

Art. 17

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993)

1. All'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto.».

2. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993, come sostituito dal comma 1, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971)

1. È elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988 n. 3.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.

Art. 19

(Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria)

1. I contratti relativi a beni immobili di proprietà regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, allorché prevedano durata dell'uso decennale, o superiore, possono prevedere l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei beneficiari.

Art. 20

(Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente)

1. I dipendenti regionali con qualifica di dirigente, sono tenuti a presentare annualmente alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1992, n. 33.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate a cura della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, la quale provvede altresì alla pubblicazione delle medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni previste dal Capo IV del Titolo II della legge regionale 18/1996.

Art. 21

(Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 43, 44, 47 e 48, comma 1, della medesima legge regionale, si applicano,

compatibilmente allo stato di informatizzazione raggiunto, anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

2. I dati relativi alla tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

3. I dati di cui al giornale per atti tavolari non automatizzato, con esclusione di quelli relativi al giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e la ricerca delle domande sulle quali deve ancora pronunciarsi il giudice tavolare, ove la relativa documentazione non risulti acquisita a livello informatico, è consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il Servizio per il sistema informativo regionale è autorizzato a collegare alla banca dati sperimentale del libro fondiario, per attività esclusiva d'interrogazione, i Comuni e gli Uffici ministeriali che hanno competenza sui territori in cui vige il sistema del libro fondiario, nonchè gli Uffici regionali.

Art. 22

(Proroga di termini)

1. Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è posticipato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

Norme in materia di autonomie locali

Art. 23

(Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonchè per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonchè di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta

regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonchè di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonchè i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonchè pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

7. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 è abrogato.

8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Art. 24

(Sostituzione degli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991)

1. L'articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 28

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimità)

1. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunità montane, limitatamente ai seguenti oggetti:

- a) statuti e regolamenti;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) rendiconti della gestione;
- d) costituzione e modificazione di consorzi, aziende speciali e unioni di comuni, nonchè costituzione, modificazione e partecipazione di società.

2. Sono, altresì, soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni attinenti alle

variazioni di bilancio, adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, della Provincia o della Comunità montana diversi dai consigli e dall'assemblea.

3. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Unioni dei Comuni e dei Consorzi tra enti locali, limitatamente ai seguenti oggetti:

- a) regolamenti;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) rendiconti della gestione.

4. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni e i conti consuntivi.».

2. L'articolo 29 della legge regionale 49/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 29

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo eventuale di legittimità)

1. Sono sottoposte, altresì, al controllo di legittimità:

a) le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, diverse da quelle indicate dall'articolo 28, qualora lo decida il relativo consiglio comunale e provinciale o l'assemblea delle Comunità montane;

b) le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, nonché le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle Unioni di Comuni, dei consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle Comunità montane, qualora un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei componenti dell'assemblea della Comunità montana, del Consorzio o dell'Unione di comuni o un quarto dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ne facciano richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;

c) le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle Unioni dei Comuni, dei consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle Comunità montane, qualora lo decida la relativa giunta o consiglio di amministrazione o consiglio direttivo.

2. Il controllo di cui al comma 1, lettera b) è limitato alle illegittimità denunciate.

3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. La richiesta, ai sensi del comma 1, lettera b), va inoltrata direttamente al Comitato regionale di controllo e ne va data contestuale comunicazione all'ente, che provvede entro tre giorni dalla fine della pubblicazione alla trasmissione dell'atto deliberativo al Comitato medesimo, nonché all'affissione di idonea comunicazione all'albo pretorio.

5. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), diventano esecutive alla scadenza del termine di pubblicazione, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per la richiesta di controllo.

6. Il presente articolo non trova applicazione per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.».

Art. 25

(Giuramento del Presidente della provincia)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato.

2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.

3. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.

6. Il Presidente della provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.

Art. 26

(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono

curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Art. 27

(Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali)

1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:

a) dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;

b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.

3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 e 9, come modificato dall'articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.

Art. 28

(Uso del gonfalone)

1. I Comuni e le Province hanno le facoltà di esporre, accanto al tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e quello municipale o provinciale, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che gli stessi predetti enti locali ritengano significativa per le loro comunità.

Art. 29

(Modificazione degli articoli 36 e 40 della legge regionale 49/1991)

1. All'articolo 36, comma 3, della legge regionale 49/1991, le parole «Nelle ipotesi previste dall'articolo 29, commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle parole «Nell'ipotesi prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b)».

2. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 49/1991, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dichiarazioni di non luogo a procedere per difetti dei presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b).».

Art. 30

(Modificazioni della legge regionale 52/1991)

1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono abrogate le parole «previo controllo di legittimità della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo».

2. All'articolo 32, comma 6, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «previo controllo di legittimità del competente Comitato di controllo».

3. All'articolo 32, comma 8, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «previo controllo di legittimità della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo».

4. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, è abrogato il comma 10.

5. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «ed inviato al competente Comitato di controllo per il controllo di legittimità».

6. All'articolo 48, comma 3, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «soggetta al solo controllo di legittimità».

7. All'articolo 61, comma 4, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «soggetta al solo controllo di legittimità».

8. All'articolo 67, comma 4, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «soggetta al solo controllo di legittimità».

Art. 31

(Norma finale)

1. Le norme regionali che prevedano controlli di legittimità su atti di enti locali diversi da quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991, come sostituiti dall'articolo 24, sono abrogate.

CAPO III

Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 32

(Soppressione di Servizi inutili ed accorpamento di Direzioni regionali)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la razionalizzazione dell'ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale basato sui principi seguenti:

a) soppressione dei Servizi non più utili o la cui utilità è marginale;

b) accorpamento in un unico Servizio di più Servizi affini;

c) eliminazione delle strutture amministrative regionali nelle materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;

d) accorpamento in un'unica Direzione regionale di più Direzioni regionali affini.

Art. 33

(Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna)

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:

a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;

b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;

c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;

d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;

e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;

f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;

g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;

i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole «dall'Ufficio di Piano» sono sostituite dalle parole «dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna».

3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.

CAPO IV

Norma finale

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 luglio 1997

CRUDER

ELENCO N. 1

(Riferito all'articolo 2)

- 1) Comitato regionale per l'Europa, istituito con legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6;
- 2) Comitato regionale per la speleologia, istituito con legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55;
- 3) Comitato regionale di coordinamento della bonifica integrale, istituito con legge regionale 11 giugno 1983, n. 44;
- 4) Comitato consultivo provinciale Trieste, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;
- 5) Comitato consultivo provinciale Gorizia, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;
- 6) Comitato consultivo provinciale Pordenone, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;
- 7) Comitato consultivo provinciale Udine, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;
- 8) Comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;
- 9) Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;
- 10) Comitato regionale per il coordinamento tra le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni, istituito con legge regionale 23 agosto 1984, n. 41;
- 11) Comitato per la direzione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7;
- 12) Comitato regionale per l'energia, istituito con legge regionale 28 agosto 1987, n. 23;
- 13) Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie, istituito con legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;

- 14) Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;
- 15) Commissione regionale per lo sviluppo dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, istituita con legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4;
- 16) Comitato regionale dei porti, istituito con legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;
- 17) Commissione tecnico-consulativa regionale in materia di istituzioni sanitarie di carattere privato, istituita con legge regionale 13 agosto 1981, n. 49;
- 18) Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali, istituita con legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
- 19) Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
- 20) Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, istituita con legge regionale 27 giugno 1990, n. 28;
- 21) Commissione tecnico-consulativa per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive, istituita con legge regionale 24 novembre 1980, n. 62;
- 22) Comitato regionale delle miniere, istituito con legge regionale 18 agosto 1971, n. 38;
- 23) Commissione paritetica per la formazione professionale e la tenuta dell'albo professionale, istituita con legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;
- 24) Commissione per l'individuazione del coordinatore del servizio sociale di base, istituita con legge regionale 11 giugno 1990, n. 26;
- 25) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, istituita con legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;
- 26) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali delle guide naturalistiche, istituita con legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;
- 27) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali dei maestri di sci, istituita con legge regionale 15 giugno 1984, n. 20;
- 28) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali degli interpreti turistici, istituita con legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;
- 29) Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni regionali, istituito con legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10;
- 30) Commissione per le strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 30 maggio 1988, n. 39;

- 31) Comitato per la valorizzazione turistica di Gradisca d'Isonzo, istituito con legge regionale 18 marzo 1991, n. 10.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n.18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n.30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 («Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 12, è il seguente:

Art. 26

1. L'Amministrazione regionale nonchè gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

4. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 1997, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 («Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale»), come modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è il seguente:

Art. 1

L'istituzione di commissioni, comitati od organi collegiali comunque denominati, non previsti da disposizioni di legge o regolamentari e non aventi carattere permanente, ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Le commissioni, i comitati e gli organi collegiali di cui al precedente comma, ovvero gli analoghi organismi istituiti in forza di una

disposizione di legge, possono essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di cui al primo comma, ovvero con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. I gruppi e le sottocommissioni così costituiti sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 («Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo»), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1993 e come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. Per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle cooperative, gli enti cooperativi devono presentare domanda alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, allegando i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto sociale, autenticati dal notaio o copie conformi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, autenticate dal cancelliere del tribunale competente per territorio, con la certificazione della cancelleria dell'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;

b) elenco nominativo dei soci, con la specificazione dei soci ordinari e degli eventuali soci sovventori nonché, per le cooperative sociali di cui alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, l'elenco dei soci volontari e delle persone svantaggiate, con l'indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti, stabiliti dalla legge e dallo statuto, per l'appartenenza alla cooperativa;

c) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci ed, eventualmente, del direttore in carica, con l'indicazione dell'amministratore il quale abbia la rappresentanza dell'ente e la firma sociale;

d) la certificazione prevista dall'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi;

e) eventuale regolamento interno adottato dall'ente cooperativo.

2. La Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, che l'ente riveste i caratteri della mutualità senza fini di speculazione privata e possiede i requisiti previsti dalle leggi tributarie richieste al Conservatore l'iscrizione nel Registro regionale delle cooperative.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 («Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale»), come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle associazioni delle cooperative di cui alla legge regionale n. 79/1982, o da loro enti di formazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale previsti dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, corsi di formazione professionale per gli operatori sociali, per i soci svantaggiati nonché per amministratori e dirigenti di cooperative sociali.

2. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a sostenere gli oneri per le attività di formazione professionale delle persone di cui al comma 1, svolte direttamente dalle associazioni delle coo-

perative o tramite gli enti di formazione delle cooperative di cui all'articolo 2, sulla base di progetti approvati dall'Amministrazione regionale.

- Il testo degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificati dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, è il seguente:

Art. 10

1. È istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

- provvedere alla raccolta ed al coordinamento delle proposte, dei programmi e dei piani pluriennali interessanti il movimento cooperativo regionale, ai fini del loro inserimento nella programmazione regionale e nel Piano regionale di sviluppo;
- esprimere parere sui progetti di legge e di regolamento in materia di cooperazione;
- proporre provvedimenti, inchieste, studi e iniziative in materia di cooperazione anche tenendo conto degli elementi conoscitivi forniti dall'Osservatorio regionale della cooperazione;
- esprimere parere su tutte le questioni per le quali sia prescritto da legge o regolamento o venga richiesto;
- esaminare i problemi prospettati dai Comitati di cui all'articolo 13 anche al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo.

Art. 11

1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta:

- dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione e artigianato, che la presiede;
- dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato;
- dal Direttore del Servizio della cooperazione;
- da un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Direzioni regionali dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e turismo, dell'edilizia e servizi tecnici, dell'Ufficio di piano, di qualifica non inferiore a funzionario;
- da un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) e dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (ESA) e dell'Agenzia regionale del lavoro, di qualifica non inferiore a funzionario;

f) da sei rappresentanti effettivi e sei supplenti designati dalle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell'articolo 16, ripartiti nella misura di tre, due ed uno fra le citate Associazioni secondo una graduatoria formata in base al numero di società cooperative aderenti alle stesse;

g) da venti componenti effettivi e venti supplenti, designati dalle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell'articolo 16, in rappresentanza delle cooperative di settore secondo la seguente suddivisione:

- 5 effettivi e 5 supplenti per il settore agricolo;
- 5 effettivi e 5 supplenti per il settore edilizio;
- 5 effettivi e 5 supplenti per il settore consumo, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile;
- 5 effettivi e 5 supplenti per il settore produzione-lavoro, trasporto, pesca e miste.

2. Le nomine dei componenti di cui alla lettera g) del comma 1 avvengono, nell'ambito di ciascun settore, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle rispettive associazioni, nel modo seguente:

un componente effettivo ed un componente supplente per ciascuna delle tre associazioni cooperative;

un componente effettivo ed un componente supplente per l'associazione di cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia nell'ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi associati;

un componente effettivo ed un componente supplente per l'associazione di cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia nell'ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi, considerandosi, in questa ipotesi, soltanto il 50%, degli enti cooperativi aderenti per quella associazione che, in base alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, abbia già ottenuto due componenti effettivi e due componenti supplenti.

3. Le funzioni di presidente sono svolte, in caso di assenza dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.

4. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione è integrata dai seguenti componenti:

un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;

un rappresentante della Direzione regionale della sanità;

un rappresentante della Direzione regionale dell'assistenza sociale;

tre rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni di cooperative più rappresentative a livello regionale;

un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

Art. 12

La Commissione regionale per la cooperazione è costituita, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato ed in caso di sua assenza od impedimento da altro dipendente è l'esso appositamente designato, entrambi di qualifica non inferiore a segretario.

N.B. Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 79/1982 sono sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo; l'articolo 12 della medesima legge regionale 79/1982 è abrogato dal comma 4.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale per l'attuazione delle loro finalità istituzionali alle tre Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aventi sede nella regione di cui al punto 5 dell'articolo 11, secondo i seguenti criteri:

il 43% dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali, alle associazioni regionali di cui sopra, anche per il sostegno delle organizzazioni di propria emanazione o comunque ad esse facenti capo;

b) il restante 60% alle stesse associazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti.

Parte della sovvenzione annualmente concessa per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere destinata dalle predette Associazioni al «Centro regionale per la cooperazione nelle scuole» con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia») è il seguente:

Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421») come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e come ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 52

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio)

1. I Direttori di Servizio, di strutture equiparate a Servizio e di Servizio autonomo, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa:

a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;

d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge a carico del bilancio regionale;

e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale ed agli altri specificati con regolamento;

f) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di competenza;

g) provvedono, previa diffida ad adempiere, entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento;

i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

l) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo.

2. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio predispungono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51.

3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). In attesa della ridefinizione strutturale complessiva dei Servizi autonomi, i contratti stipulati dal Direttore del Servizio del Libro fondiario, del Servizio della statistica, del Servizio della caccia e della pesca e del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono approvati, rispettivamente, dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale della programmazione, dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi e dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura. Il Direttore regionale della programmazione approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio per la benzina a prezzo ridotto e dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

3 bis. Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e del Servizio del volontariato si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente al Segretario generale della Presidenza della Giunta e al Direttore regionale dell'assistenza sociale.

4. È abrogato l'articolo 246 della legge regionale 7/1988, fatto salvo il disposto dell'articolo 78.

Nota all'articolo 6

- Il testo del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68

(Controlli)

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Direzione regionale competente i seguenti atti adottati dai dirigenti degli Enti regionali:

- a) gli atti di carattere generale in materia di personale;
- b) gli atti di approvazione dei contratti passivi di importo superiore a lire 150 milioni.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

1. Qualora non si provvede alla determinazione dei termini ai sensi dell'articolo 5, il procedimento deve comunque concludersi in un termine non superiore a novanta giorni.

2. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, o qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ovvero da termine ultimo eventualmente fissato per la presentazione della domanda medesima.

2 bis. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2 ter. Le domande rivolte all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed agli Enti strumentali della Regione, devono pervenire all'ufficio competente per materia entro il termine di scadenza stabilito dalle disposizioni vigenti. Qualora siano inviate a mezzo di raccomandate, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga all'ufficio medesimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine. Sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 («Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 'Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate'») è il seguente:

Articolo 19

(Modalità di finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c))

1. Oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 33/1988 contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).

2. La dotazione finanziaria del capitolo è ripartita, annualmente, in base alla spesa di parte corrente sostenuta nell'anno precedente per i medesimi interventi, attestata dal legale rappresentante dell'ente gestore.

3. Per l'ottenimento dei contributi, il soggetto gestore degli interventi, al quale il contributo stesso è successivamente assegnato, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno apposita istanza, corredata dall'attestazione di cui al comma 2.

4. Gli enti gestori del servizio sociale di base, entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dell'indicazione di tutte le spese a tal fine sostenute, delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti del soggetto, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3 bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.

Nota all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 29/92, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

1. Qualora sia opportuno effettuare, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, un esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, si procede secondo quanto previsto dalla Parte III, Titolo II, Capo II, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni od Enti regionali, la Giunta regionale può indire una conferenza di tutte le strutture interessate cui partecipano i rispettivi Direttori; in tal caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della Giunta regionale, una conferenza di tutte le amministrazioni interessate. In tale ultima ipotesi le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti. Alla conferenza la Regione partecipa con proprio rappresentante delegato dalla Giunta regionale.

2 bis. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale procede ai sensi dei commi 3 bis e 5.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3 bis. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione regionale procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ove l'amministrazione dissenziente sia un'Amministrazione statale, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Commissariato del Governo, ovvero al Sindaco o al Presidente della Provincia nel caso, rispettivamente, di un'Amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale, o il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale non comunicino la sospensione della determinazione inviata. La procedura di cui al presente comma non si applica in caso di motivato dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini.

4. Qualora la Regione sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale interviene alla conferenza medesima su delega conferita dal Presidente della Giunta regionale. Ai fini dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 241/1990, le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante della Regione tengono luogo delle decisioni dell'Amministrazione

regionale, salvo diniego di ratifica, entro i successivi trenta giorni, dalla Giunta regionale.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

5 bis. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996 è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico)

1. La Giunta regionale definisce, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. La Giunta regionale adotta i conseguenti atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione medesima alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 («Ordinamento delle autonomie locali») è il seguente:

Art. 22

Servizi pubblici locali

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25 («Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'attuale presente articolo, è il seguente:

Art. 6

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.

5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 («Disposizioni speciali in materia di finanza regionale»), come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 giugno 1988, n. 3, è il seguente:

Art. 3

I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 75 milioni, possono essere direttamente disposti dall'Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è il seguente:

Art. 5

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali, compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Province, Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della Regione, purchè da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione.

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti.

4. Ai soggetti indicati nel comma 1 i medesimi beni immobili possono venire concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale ed assistenziale.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, 41 («Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1992, n. 33, è il seguente:

Art. 1

I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2 punti 1, 2 e 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente comma, i Consiglieri regionali sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Gli stessi Consiglieri sono tenuti, altresì, a presentare nei termini previsti le variazioni delle rispettive situazioni patrimoniali, ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

- Il Capo IV del titolo II della legge regionale 18/1996 reca «Sanzioni e procedimento disciplinare».

Nota all'articolo 21

- Il testo degli articoli 84, comma 1, 15, 16, 43, 44, 47, e 48 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 («Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati») è il seguente:

1. Gli articoli 7, comma 2, 8 e 10, comma 1, nonché la sezione I del capo III e le sezioni I, III e IV del capo IV non trovano applicazione sino all'apertura dei nuovi libri fondiari.

Art. 15

1. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito elettronicamente un numero progressivo annuale. Trattandosi di domande relative ad iscrizioni da effettuarsi nel libro ferroviario o montanistico, al numero viene aggiunta, rispettivamente, una lettera F o una lettera M.

2. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 1.

3. Il contrassegno formato dalle indicazioni di cui al comma 1 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda e sui

documenti ad essa allegati, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.

4. Qualora una persona presenti contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute dal sistema alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare.

5. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente e vanno ricevute dal sistema il giorno successivo, come prime domande della giornata.

6. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono registrate cronologicamente su un apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono ricevute dal sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.

7. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 3.

Art. 16

1. Con decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario viene fissato l'orario di ricezione delle domande da parte del sistema.

2. Non si possono ricevere domande fuori dall'orario di cui al comma 1.

Art. 43

1. Con il decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario di cui all'articolo 16, viene pure stabilito l'orario di apertura al pubblico degli uffici tavolari e dei centri d'informazione, e viene fissato l'orario di accesso alla banca dati del libro fondiario.

Art. 44

1. La consultazione avviene mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare o centro d'informazione, con l'assistenza di un segretario tavolare. A richiesta vengono rilasciate copie delle partite tavolari.

2. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il segretario tavolare può fornire chiarimenti riguardo alle iscrizioni del libro maestro e agli indici di cui all'articolo 47.

3. La consultazione e il rilascio di copie sono consentiti anche sui libri fondiari tenuti dagli altri uffici tavolari.

4. Oggetto della consultazione delle partite tavolari sono solamente le iscrizioni riguardanti lo stato tavolare in vigore, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento della banca dati. A richiesta viene rilasciata la stampa della partita con tutte le iscrizioni.

Art. 47

1. Si devono tenere, mediante elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni di ciascun libro maestro, un indice dei soggetti titolari di diritti reali e un indice reale. Viene pure tenuto l'indice delle vie previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.

2. Ciascun indice deve fornire indicazioni relativamente ai dati catastali dei singoli beni, nonché gli elementi essenziali delle iscrizioni del foglio della proprietà. Per i soggetti titolari di diritti reali diversi da quello di proprietà, devono risultare gli elementi essenziali delle iscrizioni dei diritti tavolari desumibili dal foglio degli aggravi.

3. La ricerca avviene, per l'indice dei soggetti, attraverso i dati identificativi del soggetto o il suo numero di codice fiscale, per l'indice reale attraverso il numero catastale che individua l'immobile e per l'indice delle vie attraverso la denominazione stradale e il numero civico del fabbricato o dell'ente indipendente.

Art. 48

1. Gli indici sono pubblici.

2. Possono essere rilasciate certificazioni sulle risultanze degli indici, anche se negative.

Nota all'articolo 22

- Il testo del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)») è il seguente:

11. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 9 e 10, da inoltrare alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro il 30 maggio di ogni anno, ed essere corredate di:

a) deliberazione dell'organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti letto attivabili;

c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

- Il testo degli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 («Ordinamento delle autonomie locali») è il seguente:

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del Sindaco, del Presidente della Provincia o delle rispettive Giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 37 bis

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia, la

Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco o Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia sono svolte, rispettivamente, dal Vicesindaco e dal Vicepresidente.

2. Il Vicesindaco ed il Vicepresidente sostituiscono il Sindaco e il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco o del Presidente della Provincia nonchè delle rispettive Giunte.

Art. 39

Scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali

1. I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, deceso del Sindaco o del Presidente della Provincia;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso è comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento: dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria Amministrazione dell'Ente.

Art. 40

Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei Consigli e delle Giunte, i Presidenti dei Consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

- Il testo degli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 («Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali») è il seguente:

Art. 36

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge.

Art. 80

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

Art. 93

Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 92, comma 1 o del termine di cui all'articolo 92, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 («Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7») come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50

(Controllo sostitutivo)

2. Qualora da un Ente sia omissso o ritardato un atto obbligatorio, il Comitato regionale di controllo, previa diffida con esplicita previsione di un termine non inferiore a giorni trenta, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

3. Il termine di cui al comma 2, per i casi d'urgenza, può essere derogato motivatamente.

4. Il commissario, scelto di norma tra dipendenti regionali in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali, è nominato dal Presidente del Comitato regionale di controllo.

5. Qualora la complessità dell'atto o del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente del Comitato regionale di controllo può nominare un subcommissario che collabori con il commissario.

6. Trova applicazione, altresì, l'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. I provvedimenti adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e dal Presidente del Comitato regionale di controllo, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati per la durata di giorni quindici all'albo dell'Ente, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni») è il seguente:

Art. 11

Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.

2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1997 è il seguente:

Art. 3

Trasferimento di funzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

Nota all'articolo 29

- Il testo del comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 49/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

3. *Nell'ipotesi prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b), il Comitato regionale di controllo, in via preliminare, verifica la sussistenza dei presupposti per il controllo eventuale delle deliberazioni in esame; in caso di difetto di tali presupposti, il Comitato regionale di controllo dichiara il non luogo a procedere, da comunicarsi, all'Ente deliberante e al primo firmatario della richiesta, entro il termine di cui all'articolo 37, comma 1.*

- Il testo del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1991, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

1. Il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sotto indicati:

a) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, mediante ordinanza motivata;

b) dichiarazione di presa d'atto della mancanza di vizi di legittimità;

c) decisione di annullamento per illegittimità;

d) declaratoria di nullità o di decadenza, nei casi previsti dalla legge;

e) *dichiarazione di non luogo a procedere per difetti dei presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b).*

Nota all'articolo 30

- Il testo degli articoli 32, 45, comma 1, 48, comma 3, 61, comma 4 e 67, comma 4, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica») come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

Adozione ed approvazione

1. Il progetto di PRGC o di variante allo strumento urbanistico in vigore è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il PRGC adottato, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRGC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

4. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale e il Ministero per i beni culturali ed ambientali, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo della legge 1 giugno 1939, n. 1089, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

5. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, che fossero previsti dal PRGC adottato, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

6. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, approva il PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 5 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni ed osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

7. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni ed osservazioni sul PRGC, il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, si pronuncia motivatamente sulle stesse ed approva il PRGC eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 5 non siano raggiunte.

8. La deliberazione del Consiglio comunale ed i relativi atti, di cui al comma 7, sono inviati all'Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne conferma l'esecutività con apposita deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 5, con proprio decreto, dispone l'introduzione nel PRGC approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività. L'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 45

(Adozione, pubblicazione ed approvazione)

1. Il PRPC è adottato dal Consiglio comunale.

Art. 48

(Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica)

3. Per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, il Comune, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere con deliberazione del Consiglio comunale alla individuazione di comparti edificatori.

Art. 61

(Definizione)

4. Con deliberazione del Consiglio comunale, possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi per la specificazione degli interventi di cui agli articoli 62, 64 e 65 e per la specificazione e l'eventuale integrazione degli inter-

venti di cui all'articolo 66, nei limiti della definizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 67

(Definizione)

4. Con deliberazione del Consiglio comunale, possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi per la specificazione degli interventi di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 e per la specificazione e l'eventuale integrazione degli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, nei limiti della definizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Note all'articolo 33

Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10/1997 è il seguente:

Art. 5

(Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988 e alla legge regionale 18/1996)

1. Nel testo dell'articolo 47, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la lettera m bis) è aggiunta la seguente lettera:

«m ter) Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.»

2. Dopo il Capo X bis del Titolo IV della parte III della legge regionale 7/1988 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«CAPO X ter

Art. 99 sexies .

(Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna)

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, avente sede in Udine, svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'esame dei progetti e delle iniziative finanziabili con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna nonché l'amministrazione dello stesso;

b) provvede al coordinamento degli interventi pubblici destinati all'area montana e cura la predisposizione delle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, assicurando il supporto tecnico organizzativo alla Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani;

c) cura l'esame degli strumenti programmatori delle Comunità montane, anche al fine di verificare il loro coordinamento con il piano regionale di sviluppo e con le relative procedure attuative;

d) provvede alla verifica sull'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ed alla verifica dello stato di attuazione degli interventi delle Comunità montane;

e) provvede all'attuazione di progetti specifici, compresi gli interventi promossi dall'Unione europea per i territori montani;

f) cura il finanziamento degli interventi previsti dalla legislazione statale e regionale a favore delle Comunità montane e svolge funzioni di consulenza tecnico-amministrativa a favore delle stesse.

2. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è posto alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale.»

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale 7/1988 è abrogata.

4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 7/1988 è abrogata.

5. L'articolo 76 della legge regionale 7/1988 è abrogato.

6. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alla fine del comma 3 è aggiunta la seguente frase: «Il Direttore regionale della programmazione approva i contratti stipulati dal Direttore del

Servizio per la benzina a prezzo ridotto e dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.»

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, («Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna»), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, è il seguente:

Art. 25

Finanziamento dei programmi-stralcio annuali

Le somme che alla Regione vengono attribuite in base all'articolo 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e gli altri stanziamenti che la Regione stessa intenda aggiungere a dette somme, sono destinati al finanziamento dei programmi-stralcio di attuazione dei piani pluriennali di sviluppo di cui al precedente articolo 19, ovvero, in pendenza dell'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, al finanziamento dei programmi straordinari di opere ed interventi di cui al successivo articolo 26.

Al fine di consentire una più organica e razionale programmazione, la ripartizione degli stanziamenti regionali straordinari e delle assegnazioni statali di cui al precedente comma viene disposta - con riferimento, per quanto attiene quest'ultima, al comma quarto dell'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) per due decimi in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità montana;
- b) per tre decimi in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT;
- c) per due decimi in base al dissesto idrogeologico, esistente in ogni zona omogenea;
- d) per tre decimi in base al tasso di riduzione della popolazione residente in ciascuna Comunità montana, risultante dagli ultimi dati ufficiali dell'ISTAT in rapporto al censimento della popolazione del 1971.

Le somme assegnate ai sensi del precedente comma saranno erogate in unica soluzione successivamente all'approvazione dei programmi di cui al primo comma del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 («Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani»), come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, è il seguente:

Art. 15

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa:

- a) (abrogata)
- b) per la predisposizione ed attuazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 35/1987, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è il seguente:

Art. 23

1. Nei territori montani verrà favorita la costituzione di cooperative e di società di persone formate da imprenditori agricoli residenti, ancorchè non dediti in modo prevalente all'esercizio dell'attività agricola, dirette a migliorare e rendere più efficiente l'utilizzazione dei terreni e l'impiego dei mezzi di produzione.

2. A tal fine i Comuni stimolano l'aggregazione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, assistendoli nell'individuazione e nell'organizzazione dei programmi di attività produttive e di servizio di comune interesse.

3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:

a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall'articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;

b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.

4. Le Comunità montane provvedono alla concessione degli incentivi.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 35/1987 è il seguente:

Art. 24

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari per l'attuazione di interventi compresi nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità medesime e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 23, comma 3.

2. All'assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 («Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani») è il seguente:

Art. 16

Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

- Il testo degli articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 («Attuazione di programmi comunitari») è il seguente:

Art. 18

Rifugi alpini

1. Per l'attuazione della misura 2.1 del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria, adeguamento rifugi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.207 milioni per l'anno 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla

Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) 1005 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 233 milioni per l'anno 1993;
- b) 1006 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.052 milioni per l'anno 1993;
- c) 1007 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 922 milioni per l'anno 1993.

Art. 19 Sentieri alpini

1. Per l'attuazione della misura 2.2 del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria, manutenzione sentieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 181 milioni per l'anno 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) 1008 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 23 milioni per l'anno 1993;
- b) 1009 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 77 milioni per l'anno 1993;
- c) 1010 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 81 milioni per l'anno 1993.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 3 e del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, è il seguente:

Art. 3 Obiettivi progettuali

2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, median-

te la stipula di apposite convenzioni, alle presentazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie.

Art. 4

Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)») è il seguente:

Art. 12

Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico - Fondi statali (programma 0.7.1.)

1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, in attuazione del disposto di cui all'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, alle Comunità montane a titolo di contributi in conto capitale da destinarsi specificamente alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani di cui al Titolo I, Capo III, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

2. All'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 995.500.000, suddivisa in ragione di lire 271.500.000 per l'anno 1994 e lire 362 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

4. Il predetto onere complessivo di lire 995.500.000 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

5. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi del precitato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, ed iscritta al capitolo 613 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.

- Il testo dei commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996)») è il seguente:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni, di cui lire 1.800 milioni ad integrazione del contributo già concesso per le spese correnti relative all'anno 1995 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, e lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1996.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento per la redazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, previsti dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

- Il testo degli articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 («Assessment e variazione del bilancio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10») è il seguente:

Art. 55

(Contributi straordinari agli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 879/1986)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.

3. Per l'acquisizione delle intese coi Ministri competenti possono essere promosse conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 29/1992. Per la realizzazione delle iniziative possono essere altresì promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.

4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono abrogati l'articolo 56 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 e l'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

Art. 58

(Attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II)

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Leader II regionale concernente «Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale della regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1994-1999», approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996, secondo le modalità e procedure definite nel Programma stesso.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Leader II regionale si provvede secondo il relativo piano finanziario:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG - Sezione orientamento, sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e sul Fondo sociale europeo - FSE;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 marzo 1996.

3. Per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Piani di azione locale (PAL) si applica la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, concernente la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.

4. Gli atti relativi alla definizione dei criteri di selezione ed all'approvazione della graduatoria dei PAL sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

- Il testo del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997, come modificato dal presente articolo è il seguente:

27. L'integrazione del progetto è predisposta dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed è formalmente definita attraverso le procedure richiamate dall'articolo 17 della legge regionale 35/1987.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 297/1

- risultante dallo stralcio, deliberato dalla I Commissione permanente, nella seduta del 26 marzo 1997, di articoli ed emendamenti del disegno di legge n. 297, d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 3 febbraio 1997;
- approvato dalla Commissione medesima nella stessa seduta del 26 marzo 1997, a maggioranza con relazioni di maggioranza del consigliere Longo e di minoranza dei consiglieri Cecotti, Londero e Ritossa;
- rinviato dal Consiglio regionale in I Commissione per un riesame degli emendamenti concernenti le norme in materia di autonomie locali, in data 20 maggio 1997 e ritrasmesso nello stesso giorno dalla Commissione all'Aula;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 21 maggio 1997;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto di autonomia;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo di data 28 giugno 1997, n. 19/2-5666/97 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
16 maggio 1997, n. 0167/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 96. Approvazione della «Convenzione Tipo».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 relativa a «testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» il cui articolo 8, lettera e) attribuisce, tra l'altro, al Presidente della Giunta regionale il compito di provvedere all'emanazione dello schema tipo della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di apposite norme per la quantificazione del corrispettivo per la cessione o concessione delle aree agli operatori da parte dei Comuni, nonchè, con particolare riferimento agli interventi ammessi a contributo, dello schema tipo della convenzione prevista dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la convenzione tipo approvata con D.P.G.R. n. 555/Pres. del 6 giugno 1978 in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 18 novembre 1991, n. 52 e in particolare l'articolo 96, il quale prevede che con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, la Regione approvi una «convenzione-tipo» relativa agli interventi di edilizia abi-



Direzione generale
Assistenza legislativa

Servizio
Assistenza e consulenza
tecnico-legislativa e legale

**Nota esplicativa dello schema
di decreto legislativo
"Disciplina in materia di commercio"**

Milano, 9 febbraio 1998



Direzione generale
Assistenza legislativa

Servizio
Assistenza e consulenza
tecnico-legislativa e legale

LA RIFORMA DEL COMMERCIO

Il Governo ha predisposto in data 16 gennaio 1998 lo schema del decreto legislativo riguardante la nuova disciplina del commercio in attuazione della delega di cui all'art.4 della l. 59/1997. (c.d. "Bassanini 1"). Il testo è attualmente all'esame della Conferenza unificata e della commissione bicamerale speciale "Cerulli-Irelli".

Queste sono le principali innovazioni:

Definisce le norme-quadro sul commercio, delegando alle Regioni la disciplina attuativa, responsabilizzando i comuni, abrogando circa 20 leggi (tra cui la L. 11 giugno 1971, n. 426, e la L. 28 marzo 1991, n. 112) e regolamenti; semplificando e cercando di rendere trasparenti le procedure amministrative per lo svolgimento dell'attività.

La riforma riguarda sia le attività di vendita al dettaglio in sede fissa, sia le forme speciali di vendita al dettaglio (per corrispondenza, a domicilio, con distributori automatici, per televisione, con mezzi telematici, ecc.), sia il commercio al dettaglio su aree pubbliche. Restano comunque esclusi dalla riforma alcuni settori quali pubblici esercizi, farmacie, tabaccaia, benzinai, negozi artigiani ecc. (cfr. art 4, c. 2).

Elimina alcune barriere amministrative all'accesso al settore:

- accorpando le 14 tabelle merceologiche in due settori (alimentare e non alimentare).
- sopprimendo il Registro Esercenti del Commercio, c.d. REC (limitatamente al commercio al minuto). Tutti gli aspiranti commercianti devono, comunque, essere in possesso di requisiti morali molto severi, mentre solo agli esercenti del settore alimentare vengono richiesti requisiti professionali specifici (art. 5). Tali requisiti dovranno essere dichiarati dall'interessato al momento della domanda di autorizzazione, o della semplice comunicazione, e saranno i Comuni a verificarne il possesso.
- prevedendo tre nuove tipologie di esercizi:

di vicinato (fino a 300 mq). La licenza comunale sarà un ricordo. Per aprire un negozio entro tali dimensioni basterà dare comunicazione al sindaco, rispondere a requisiti professionali e morali e testimoniare il rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie dei locali.



Direzione generale
Assistenza legislativa

Servizio
Assistenza e consulenza
tecnico-legislativa e legale


medi (da 301 a 2.000 mq) soggetti ad autorizzazione del Comune che dovrà attenersi alle direttive regionali.

grandi (oltre i 2.000 mq) soggetti ad autorizzazione del Comune competente per territorio, con il parere vincolante della Regione espresso in apposita conferenza dei servizi in seduta pubblica cui partecipa anche la provincia.

- Sopprimendo quindi il nulla-osta per la media e grande distribuzione, ma imponendo alle Regioni di emanare direttive e norme urbanistiche speciali per i Comuni che sono competenti al rilascio delle autorizzazioni.
- Abolendo il parametro del contingente di superficie, eliminando i piani commerciali; ma le Regioni e i Comuni dovranno integrare la normativa urbanistica con indicazioni specifiche per il settore commerciale.

Si evidenziano nella tabella allegata le principali novità a tal proposito per le Regioni e comuni rispetto alla normativa precedente.

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni
Alle Regioni è riconosciuto un ruolo programmatico per le grandi strutture di vendita. La Regione definisce le norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione.	Viene riconosciuto alla Regione un ruolo di programmazione: detta principi e direttive, fissa le norme urbanistiche speciali. Ha poteri sostitutivi nei confronti dei comuni in caso di inerzia.
La Regione ha competenza amministrativa nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione comunale (nulla-osta regionale per le strutture commerciali con superfici superiori ai limiti previsti dalle norme statali vigenti)	Il nulla-osta regionale non c'è più. Per le grandi strutture di vendita è previsto il parere della Regione, con possibilità di veto in casi specifici, da esprimersi nella conferenza di servizi con comune e provincia
E' prevista la Commissione regionale per il commercio.	Non è più prevista
Il comune rilascia le autorizzazioni all'apertura degli esercizi al dettaglio (600 o 400 mq.). Per le grandi strutture occorre il nulla-osta regionale	Non occorre più autorizzazione per le strutture fino a 300 mq; è prevista l'autorizzazione comunale per le medie strutture di vendita (300-2000 mq.); per le grandi strutture di vendita (sup. ai 2000 mq. È prevista la conferenza di servizi tra comune, province e Regione). Non c'è più nulla-osta regionale.
Commissione comunale per il commercio	soppressa
Piani commerciali	soppressi.



Direzione generale
Assistenza legislativa

Servizio
Assistenza e consulenza
tecnico-legislativa e legale

Orari. Dalle ore 7 alle ore 22 il negoziante potrà scegliere a suo piacere l'orario di apertura al pubblico (ma nelle città d'arte o turistiche ci sarà una maggiore libertà). Resta alle Regioni la determinazione dei criteri, l'individuazione delle zone del territorio a vocazione turistica e/o artistica e alcune competenze in tema di orario notturno.

Introduce norme tese a tutelare il consumatore in materia di vendite straordinarie (saldi e liquidazione), di pubblicità dei prezzi e forme speciali di vendita (per corrispondenza, per televisione, a domicilio).

Non potranno essere bandite vendite all'asta via schermo. A maggiore tutela del consumatore saranno introdotte norme più severe sui saldi e sulle liquidazioni, sulla vendita per corrispondenza e sulle televendite. A regime la riforma regolamerà anche la pubblicità a domicilio con offerte di supersconti e superofferte. A questo giro di vite corrisponderà però un'apertura al commercio telematico via Internet.

Definisce i principi in base ai quali le Regioni disciplinano il commercio ambulante.


Consente alle Regioni di regolare lo sviluppo della rete distributiva:

- nei centri storici, attribuendo maggiori poteri ai comuni per la salvaguardia delle attività commerciali tradizionali prevedendo dei meccanismi di incentivazione alla permanenza dei negozi nei centri; le Regioni potranno attribuire ai Comuni maggiori poteri di tutela per evitare aperture selvagge;
- nelle aree rurali, montane e insulari con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, favorendo la nascita di empori polifunzionali, cui affidare anche servizi di natura pubblica (per esempio le Poste), al fine di salvaguardare la funzione sociale del commercio;
- nelle città metropolitane e nelle aree comunali configurabili come unico bacino di utenza.

Prevede la creazione di centri di assistenza tecnica e di formazione alle imprese costituite dalle associazioni di categoria finanziabili con i fondi della legge 266/97.

Prevede un impatto graduale delle innovazioni e particolari facilitazioni:

- posticipando di un anno l'entrata in vigore del provvedimento;
- sospendendo l'apertura di nuove grandi strutture di vendita fino all'approvazione delle leggi regionali. Chi ha inoltrato domanda, comunque, avrà diritto ad una risposta entro i prossimi sei mesi;



Direzione generale
Assistenza legislativa


Servizio
Assistenza e consulenza
tecnico-legislativa e legale

- consentendo da subito solo ai piccoli operatori in attività di ampliare il negozio sino a 300 mq, convertire l'offerta merceologica o trasferire di sede l'esercizio con una semplice comunicazione al sindaco; sarà facilitato anche l'accorpamento di più punti vendita;
- introducendo facilitazioni per l'apertura di esercizi piccoli e medi nei casi di accorpamento di punti di vendita esistenti nei settori alimentari e abbigliamento.

Destina risorse finanziarie per un indennizzo ai commercianti che, dopo almeno cinque anni di servizio, decidano di cedere l'attività, teso alla ricollocazione professionale degli imprenditori individuali che cessano l'attività e per la concessione di contributi a società finanziarie costituite dai consorzi fidi del settore.

**ALLEGATO: TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE COMPETENZE DELLO STATO,
DELLA REGIONE, DEGLI ENTI LOCALI E DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

Milano, 9 febbraio 1998



Direzione generale
Assistenza legislativa

Servizio
Assistenza e consulenza
tecnico-legislativa e legale

**TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI E
DELLE COMPETENZE
DELLO STATO, DELLA REGIONE, DEGLI ENTI
LOCALI E DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

Milano, 9 febbraio 1998

MATERIA	STATO	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CAMERA DI COMMERCIO
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale		Art. 5, c. 5 Disciplina i corsi di aggiornamento professionali e di tiqualficazione per operatori in attività. Incentiva la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese commerc.			Art. 5, c.8 Svolge prioritariamente i corsi professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare previa convenzione con la Regione.
		Art. 5, c. 6 e 8 Istituisce, riconosce e disciplina i corsi professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare.			
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa		Art. 6, c. 1 Disciplina, entro 1 anno dalla data di pubblicazione del decreto, l'insediamento delle attività commerciali. Assicura, avvalendosi delle Camere di commercio, il monitoraggio della rete distributiva e costituisce osservatori.	Art. 9, c. 3 Partecipa alle conferenze di servizi per l'autorizzazione alle grandi strutture di vendita.	Art. 6, c. 6 Adegua gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizio e di polizia urbana alle nuove disposizioni.	Art. 6, c.1, lett. g) Svolge attività di monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva.
		Art. 6, c. 2, 3 Detta, entro 1 anno dalla pubblicazione del decreto, la normativa urbanistica inerente gli insediamenti urbanistici. Programma gli insediamenti commerciali tenendo conto delle caratteristiche degli ambiti territoriali.		Art. 7 Riceve la comunicazione di apertura, trasferimento ed ampliamento di esercizi di vicinato (300 mq.)	


		Art. 6, c. 4 Attua consultazioni obbligatorie ai fini della programmazione della rete distributiva.		Art. 8 Autorizza, previa determinazione dei criteri, l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita. (da 300 a 2000 mq.).	
		Art. 6, c. 6 e 7 Stabilisce i termini entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizio e di polizia urbana alle nuove disposizioni. Provvede in via sostitutiva in caso di inerzia dei comuni.		Art. 9 Autorizza, previa convocazione di una conferenza di servizi con Regione e provincia, l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle grandi strutture di vendita. (oltre 2000 mq.).	
		Art. 9, c. 3 Partecipa alle conferenze di servizi per l'autorizzazione alle grandi strutture di vendita con potere di veto motivato.		Art. 10, c. 1, lett. c) Può subordinare, se previsto dalla normativa regionale, nelle grandi aree metropolitane omogenee o nelle aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza, per un periodo max di due anni, gli effetti della comunicazione	

				dell'apertura degli esercizi di vicinato ad una valutazione di impatto commerciale	
		Art. 10, c. 1 Può prevedere norme speciali per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali ed insulari, per riqualificare la rete distributiva nei centri storici ecc. prevedendo in alcuni casi anche l'esenzione da tributi regionali e locali.		Art. 10, c. 2 Riceve le comunicazioni di trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività degli esercizi commerciali	
Orari di vendita		Art. 11, c. 1 Determina i criteri degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio		Art. 13, c. 3 Autorizza, in casi particolari e se previsto dalla normativa regionale, l'orario notturno per un numero limitato di esercizi di vicinato	
		Art. 12, c. 3 Individua, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i comuni o le zone a vocazione turistica, in cui possono essere liberalizzati gli orari.			
		Art. 13, c. 3 Può prevedere in casi particolari l'orario notturno per un numero limitato di esercizi di vicinato (fino a 300 mq).			

Offerta di vendita		Art. 15, c. 6 Disciplina lo svolgimento e la pubblicità delle vendite straordinarie, previa consultazione con associazioni.			
Forme speciali di vendita al dettaglio				Artt. 16, 17, 18, 19 Riceve le comunicazioni delle vendite al dettaglio effettuate in forma speciale.	
	Art. 21 Ministero dell'industria promuove l'uso del commercio elettronico				
Sanzioni				Art. 22 Il Sindaco provvede alle sanzioni amministrative in caso di violazioni.	
Organismi associativi	Art. 24, c. 4 e 5 Ministero dell'industria finanzia società finanziarie che favoriscono lo sviluppo delle imprese commerciali	Art. 23 Autorizza i centri di assistenza tecnica			
Disposizioni transitorie	Art. 25, c. 7 Ministero dell'Industria	Art. 25, c. 3 Obbligo di esame delle richieste di autorizzazione (nulla-osta) trasmesse		Art. 25, c. 1 Modifica d'ufficio alcuni tipi di	

	definisce i criteri per l'erogazione degli indennizzi a soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attività nei 15 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto.	alla data del 16 gennaio 1998 entro 180 giorni.		autorizzazioni nella fase transitoria	
Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Art. 28, c. 8 Ministero della Sanità determina le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature per i prodotti alimentari.	Art. 28, c. 12 Provvede a disciplinare, entro 1 anno dalla data di pubblicazione del decreto, le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche (posteggi e itinerante), i criteri e le procedure di rilascio, revoca, sospensione e reintestazione delle autorizzazioni. Determina gli indirizzi per gli orari.		Art. 28, c. 2, 3, 4 Rilascia le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche (posteggi ed itinerante)	
	Art. 28, c. 9 Autorità marittime rilasciano il nulla osta per il commercio su aree demaniali marittime.	Art. 28, c. 13 Stabilisce i criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi. Determina le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalità di partecipazione alle stesse.		Art. 28, c. 15,16 Stabilisce, sulla base delle disposizioni regionali, l'ampiezza delle aree, le modalità di assegnazione dei posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi, le aree vietate o limitate per motivi di salvaguardia artistico-ambientale, di igiene	

				ecc. e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande	
		Art. 28, c. 14 Svolge attività consultiva con le associazioni e gli enti.		Art. 29 Il Sindaco provvede alle sanzioni.	
		Art. 28, c. 17 Esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni.			
Inadempienza delle Regioni	Art. 31 Diffida e potere sostitutivo in caso di inerzia delle Regioni				



Legge 5 marzo 1997, n. 59

“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

PROGETTO “LEGGE BASSANINI 1”

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Fornire al Consiglio Regionale nella sua interezza ed in particolare all'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni ed ai Gruppi consiliari ogni informazione utile per conoscere lo stato di attuazione delle deleghe e dei decreti legislativi emanati nonché per “decifrare” i contenuti dei decreti al fine di permettere ai soggetti sopraelencati di intraprendere tutte le iniziative politiche sia interne al Consiglio, sia esterne allo stesso nelle sedi istituzionali e politiche (Parlamento, Governo, Conferenza Stato-Regioni ecc.) e nei confronti degli enti locali e della “società civile”. In particolare, gli sforzi organizzativi devono essere incentrati:

- nella fase di formazione del decreto legislativo (conoscenza dello schema, dei pareri delle commissioni ecc.) al fine di poter intervenire, se lo si desidera, per cercare di incidere sui contenuti del decreto;
- nel monitoraggio degli effetti del decreto legislativo emanato, al fine di poter proporre correzioni ed integrazioni ai decreti legislativi ai sensi dell'art. 10 della L. n. 59/1997, e nell'informazione delle iniziative intraprese dalle altre Regioni per poterle utilmente valutare.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE

- Direzione generale Assistenza Legislativa
 - Servizio Commissioni
 - Servizio Assistenza e Consulenza Tecnico legislativa e legale
- Direzione Generale Programmazione e Relazioni esterne.
 - Servizio Studi, Ricerca e Monitoraggio
 - Servizio Struttura Comunicazione e Stampa
- Direzione Generale Amministrazione Gestione e Sviluppo della struttura
 - Ufficio Informatica

**ATTIVITA'**

- Recupero e diffusione degli schemi dei decreti legislativi non appena questi sono predisposti dal Governo (reperimento possibile in vari modi: quotidiani specializzati come Sole 24ore, ItaliaOggi, Servizio Studi e documentazione delle Camere, internet ecc.);
- Predisposizione di una scheda agile e sintetica illustrativa dei contenuti dei provvedimenti;
- Raccolta e diffusione della documentazione inerente ai pareri della Conferenza Unificata e i pareri e le attività delle Commissioni parlamentari;
- Raccolta e diffusione dei decreti legislativi definitivi e dei provvedimenti attuativi statali e delle altre Regioni;
- Monitoraggio e raccolta di informazioni in merito alle iniziative ed attività promosse dalle altre Regioni.

N.B.: Per l'acquisizione e la diffusione della documentazione si potranno eventualmente utilizzare le tecnologie informatiche a disposizione (internet, banche dati ecc.).

SPAZI DI INTERVENTO DEL CONSIGLIO

- Dall'invio dello schema del decreto legislativo da parte del Governo alle Camere ed alla Conferenza Unificata il Consiglio potrebbe formulare degli indirizzi rivolti al Presidente della Giunta regionale nonché adottare le iniziative ritenute più opportune nei confronti:
 - della Conferenza Unificata entro 20 giorni;
 - delle Commissioni parlamentari entro 40 giorni;
 - del Governo:
 - prima dell'emanazione del decreto legislativo definitivo;
 - dopo l'emanazione del decreto legislativo definitivo al fine di ottenere correzioni ed integrazioni nei termini previsti dall'art. 10 della L. n. 59/1997;
 - delle associazioni di categoria, degli enti locali presenti sul territorio prevedendo anche seminari, convegni, tavole rotonde, conferenze ecc.;
 - dei propri referenti politici e di partito.



Legge 5 marzo 1997, n. 59

“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

PROGETTO “LEGGE BASSANINI 1” - RELAZIONE

QUADRO INTRODUTTIVO

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (più oltre definita semplicemente legge), e le modifiche apportate con la successiva legge n.127/1997, produrrà una profonda innovazione nel sistema normativo ed amministrativo italiano. /

Infatti la delega (prevista dall'art. 1 e 4 della legge) conferita ~~al~~ al Governo ad emanare decreti legislativi comporta, non solo una pura e semplice redistribuzione di funzioni, ma un vero e proprio processo di riordino, fondato prioritariamente sul principio di sussidiarietà fra i vari livelli di governo, che, almeno negli auspici, dovrebbe modificare in profondità l'amministrazione pubblica, le relative strutture e gli assetti organizzativi, semplificando, nel contempo, le procedure.

Le Regioni diventeranno dunque snodo fondamentale per la distribuzione ed il conferimento delle funzioni sia per quelle che già attualmente detengono sia per quelle che le verranno conferite ex-novo nelle materie non previste dall'art. 117 Cost..

Il Governo entro il 31 marzo 1998 (TEMPI) è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché quelli localizzabili nei rispettivi



Servizio
Legislativo

territori degli enti considerati, qualunque sia l'amministrazione o l'ente dello Stato competente al loro esercizio (**OGGETTO**). Si informa, con l'occasione, che emerge dagli atti parlamentari l'intenzione di emendare ulteriormente la legge Bassanini facendo slittare il termine del 31 marzo 1998 di almeno 3 mesi.

Lo "stato dell'arte" dell'attuazione della delega è rinvenibile nello schema riassuntivo allegato. Come si può evincere dallo schema sono ancora pochi i provvedimenti emanati. Si informa comunque che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere con raccomandazioni ed osservazioni sugli schemi di decreti legislativi in materia di "razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge n. 59/1997" e circa il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti inerenti al mercato del lavoro.

COME AVVIENE LA FORMAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO E QUALI NE SONO I CONTENUTI.

Si è visto quali sono i tempi e l'oggetto della delega. La legge pone poi dei limiti riservando determinate materie alla competenza amministrativa statale (art. 1, comma 3) o comunque ponendo delle esclusioni per determinate materie (art. 1, comma 4) e all'art. 2 regola l'esercizio della potestà legislativa regionale in attuazione dell'art. 117 Cost.

L'art. 3 della legge determina alcuni contenuti minimi obbligatori e vincolanti dei decreti legislativi mentre l'art. 4 detta i principi fondamentali con i quali si deve porre in essere il conferimento dei compiti e delle funzioni alle Regioni, alle province ai comuni ed agli enti locali (sussidiarietà, completezza, efficienza, economicità, cooperazione Stato-Regioni-enti locali, responsabilità, unicità, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, autonomia organizzativa e regolamentare e copertura finanziaria e patrimoniale dei costi).




Servizio
Legislativo

LE PROCEDURE DI EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE E LE FORME DI INTERVENTO REGIONALE NEL PROCESSO FORMATIVO

Sugli schemi di decreto legislativo, di cui all'art. 1 della legge, il Governo acquisisce i seguenti pareri (ai sensi dell'art. 6 della legge):


- parere della Commissione parlamentare speciale di cui all'art. 5 della legge come modificato dalla L n. 127/1997 (entro 40 giorni dalla ricezione degli schemi);
- parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali (entro 40 giorni dalla ricezione degli schemi);
- parere della Conferenza unificata, cioè della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) unificata con la Conferenza Stato città ed autonomie locali (entro 20 giorni dalla ricezione degli schemi; il parere, reso con le modalità di cui all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, deve subito essere trasmesso alle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 6 della legge);

Infine sugli schemi dei provvedimenti attuativi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 (che prenderanno le forme di D.P.C.M.) devono essere sentiti gli organismi sopracitati nonché gli "organismi rappresentativi degli enti locali funzionali" assicurando la "consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". I pareri rilasciati per queste evenienze devono essere tutti rilasciati entro 30 giorni. La Conferenza Stato-Regioni interviene inoltre per siglare intese volte ad adottare atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate (art. 8).



Servizio
Legislativo

Il percorso è dunque riassumibile nel seguente schema:



Da un esame dei decreti legislativi emanati si può osservare che intercorre un periodo variabile tra il licenziamento dello schema di decreto da parte della Commissione parlamentare e il decreto definitivo emanato dal Governo. Infatti:

Provvedimento	Data parere Commissione	Data D.Lgs.
Agricoltura	29 maggio 1997	4 giugno 1997
Trasporti	22 ottobre 1997	19 novembre 1997

E' opportuno qui soffermarsi sui vari momenti di rilascio dei pareri, perché è in questa fase che "si gioca la partita" in sede istituzionale e si opera il confronto tra Governo, Regioni ed enti locali.

La legge prevede dunque che i "diretti interessati" (regioni ed enti locali) intervengano (a pari titolo) nel processo di formazione dei decreti legislativi attraverso la partecipazione alle sedute delle Conferenze di riferimento.

Infatti l'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, prevede che <<ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono rispettivamente la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza



Servizio
Legislativo

Stato-città e autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei gruppi>>.

L'intervento delle Regioni e delle autonomie locali si giustifica non solo perché rispondente al principio, più volte affermato dalla Corte Costituzionale, della leale cooperazione e collaborazione con lo Stato, ma anche, e soprattutto, perché, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) della legge, ogni Regione è tenuta ad adottare <<entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le Regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra Regione ed ente locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale>>.

La Regione ha dunque tutto l'interesse a partecipare attivamente alla fase formativa del decreto legislativo perché, a sua volta, dovrà adottare provvedimenti attuativi degli stessi (art. 4, comma 5, della legge).

Infine si segnala che disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi <<possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore>> (art. 10 della legge).

CONSIGLIO REGIONALE: CHE FARE?

Si è visto che la Regione interviene nel processo formativo del decreto legislativo in una fase e in una sede istituzionale ben definite. Ma i momenti di intervento e di conoscenza possono essere vari. Occorre sfruttare al meglio tali momenti per permettere eventualmente al Consiglio regionale di intervenire nelle forme che giudicherà più opportune e mettere



Servizio
Legislativo

nelle condizioni tutte le forze politiche ed i gruppi di poter intraprendere le iniziative più diverse non solo in sede istituzionale, ma anche sul territorio.

La necessità di un'attività informativa strutturata con le modalità sotto descritte appare necessaria anche per il considerevole numero di decreti che è possibile ipotizzare vengano emanati sulla base dell'art. 1, comma 1, della legge (ci si riferisce soprattutto ai decreti nelle materie non riservate esclusivamente allo Stato).

- Occorre *conoscere tempestivamente lo schema del decreto legislativo* proposto (per mezzo di servizi giornalisti, degli strumenti informatici oppure ricevendolo direttamente dal Governo contestualmente all'invio ai soggetti tenuti per legge a riceverlo, od ancora tramite la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni o per mezzo dei servizi di segreteria delle Camere; a volte si ha un'attività informale di predisposizione da parte di gruppi misti Ministeri/Regioni dello schema di decreto e si possono attivare pertanto sistemi di comunicazione Giunta/Consiglio).

Questo compito potrà essere affidato al *Servizio Studi, ricerca e monitoraggio* del Consiglio che sarà tenuto anche a tenere costantemente aggiornati il numero degli schemi di Decreto legislativo e i tempi di formazione degli stessi, nonché a curare la raccolta dei decreti legislativi definitivi e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

- Ricevuto lo schema di decreto, la *Direzione Generale Assistenza legislativa*, in particolare i *Servizi Commissioni ed Assistenza e Consulenza Tecnico legislativa e legale*, eventualmente in collaborazione con lo stesso *Servizio Studi, ricerca e monitoraggio* e il *Servizio Struttura e comunicazione*, provvede, in tempi brevissimi, a predisporre una *scheda tecnica sintetica* che illustri i contenuti dello schema ed altre informazioni che si reputi utile essere inserite (la struttura della scheda e le relative responsabilità di compilazione dovranno essere definite da un gruppo di lavoro composto da personale appartenente ai servizi coinvolti).



Servizio
Legislativo

- Il testo dello schema di decreto, la scheda informativa predisposta dagli uffici ed ogni altra documentazione considerata utile sono trasmessi: *all'Ufficio di Presidenza, ai Capigruppo consiliari, alla/e Commissione/i consiliare/i competente/i per materia, ai Direttori Generali.*

Tali soggetti potranno poi decidere autonomamente le scelte da intraprendere nei rispettivi ambiti (documento di indirizzo al Presidente della Giunta regionale ai fini della posizione da tenere in sede di Conferenza unificata, interventi presso il Governo o presso le Camere e le Commissioni parlamentari interessate, audizione di enti locali, di associazioni professionali e di categoria, tenuta di seminari, iniziative sul territorio ecc.).

L'attività conoscitiva ed informativa proseguirà anche acquisendo e distribuendo i pareri delle commissioni parlamentari (che dovrebbero essere facilmente reperibili su internet) al fine di poter permettere l'assunzione di iniziative politiche rivolte direttamente al Governo prima dell'emanazione definitiva del decreto.

In ogni caso, l'attività di informazione da parte della struttura interna dovrà essere continua dimodochè i soggetti di cui trattasi possano avviare iniziative in qualsiasi momento anche al fine, eventualmente, di ottenere disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi come previsto dall'art. 10 della legge.

Si segnala che presso la Commissione regionale per le questioni regionali si sta tenendo un'indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la L. n. 59/1997 con l'audizione di esperti, professori universitari e associazioni di categoria di cui potrebbe essere utile l'acquisizione degli atti.

E' altresì opportuno che il Servizio Studi, ricerca e monitoraggio, ovvero il Servizio Struttura Comunicazione e Settore Stampa, svolga in "parallelo" un'analisi continua ed aggiornata degli interventi/iniziative/azioni ecc. delle altre Regioni.

- Le strutture burocratiche e politiche dovranno poi attivarsi al fine dell'adozione degli atti coerenti con le funzioni ed i compiti conferiti dal decreto legislativo, una volta che questo è emanato, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 4 della legge: in questa fase si



possono, se lo si ritiene opportuno, utilmente esperire momenti di studio, d'incontro e di consultazione (seminari, tavole rotonde, convegni, conferenze ecc.) sia a livello tecnico che politico.

Per completezza di informazione si comunica che le Regioni Sicilia e Puglia hanno proposto ricorso davanti alla Corte costituzionale lamentando l'incostituzionalità di numerose disposizioni della legge ed in particolare dell'istituzione della Conferenza unificata e delle funzioni ad essa attribuita che scavalcherebbe il ruolo di programmazione regionale ed equiparerebbe di fatto le Regioni e gli enti locali.

Il progetto avrà successo, e risulterà utile allo scopo, solo se il "meccanismo" funzionerà alla perfezione e tutte le strutture consiliari eseguiranno i compiti soprascriptificati in maniera puntuale e, stante i termini, in tempi ultra-rapidi nonchè con spirito di collaborazione e con buone forme di coordinamento.

Allegati:

- **Prospetto delle deleghe e dei DD.Lgss. emanati**
- **Tabella del Servizio Studi della Camera dei Deputati**